SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. **477.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato .... Pag. 7

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvagese della Riviera .... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana e nomina del commissario straordinario .... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria. Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Mentana e nomina del commissario straordinario .... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Isernia . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Abriola e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 dicembre 2001.

Cofinanziamento nazionale delle attività svolte dall'ENEA nell'ambito dei programmi comunitari nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, per il biennio 1998-1999, ai sensi della legge n. 183/1987 . . . . Pag. 24

DECRETO 27 dicembre 2001.

Cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al Regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 2001-2002, ai sensi della legge n. 183/1987 . . . . Pag. 25

DECRETO 27 dicembre 2001.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 1, 2000-2006, per l'annualità 2002 . . . . Pag. 27

DECRETO 31 gennaio 2002.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2002 . . . . . Pag. 29

DECRETO 31 gennaio 2002.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2002 . . . . Pag. 29

DECRETO 31 gennaio 2002.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2002 . . . . Pag. 29

DECRETO 31 gennaio 2002.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2002 . . . . Pag. 30

DECRETO 1° febbraio 2002.

Rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per il secondo semestre dell'anno 2001 . . . . Pag. 30

Ministero della salute

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pirrone Galvez Gisella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 31

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Santos Santa Cruz Sandy Sarita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 32

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dadela Ewelina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 33

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sobalska Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 33

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sykula Jamroga Zofia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 34

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jederko Bozena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 35

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Polackal Betty Mole George di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 35

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Fistos Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 36

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sequeira Yemmi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 37

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tomoiaga Mihali Ileana Camelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 37

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Yassin Marwa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 38

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grigoriu Mona Irina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 38

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bator Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 39

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jarosz Maria Agata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 40

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Leahu Baciu Maria Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 40

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Talapan Fana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 41

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nastasiu Andone Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 42

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lupu Camelia Anamaria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 42

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stoean Folea Rodica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 43

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ceppolino Claudio Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 43

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Iuhaniac Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 44

ORDINANZA 11 gennaio 2002.

Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale . . . . Pag. 44

DECRETO 22 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Epivir lamivudina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. . . . . Pag. 45

DECRETO 28 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xyvir». . . . . Pag. 46

DECRETO 28 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actalvir». . . . . Pag. 47

DECRETO 28 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene Teva» . . . . Pag. 47

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Stella», in Rende . . . . Pag. 48

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Orto sotto torre», in Malvito. . . . . Pag. 48

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «S. Rocco», in Mormanno . . . . Pag. 49

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «La Riscossa», in S. Marco Argentano . . . . Pag. 49

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Zootecnica del Tirreno», in Cosenza . . . . Pag. 49

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Santa Francesca Chiabrini», in Cosenza . . . . . Pag. 50

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «La mia casa», in Cosenza . . . . Pag. 50

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Il lupo della Sila», in Rende . . . . Pag. 51

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Domina», in Cosenza . . . . Pag. 51

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «S. Marco», in Cosenza . . . . Pag. 51

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Il Delfino», in Corigliano Calabro . . . . Pag. 52

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Loreto», in Cosenza. . . . . Pag. 52

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Olivicoltori civitesi», in Civita . . . . Pag. 53

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Olivicoltori», in Scalea . . . . Pag. 53

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «S. Michele», in Cosenza . . . . Pag. 53

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Betania», in Cosenza . . . . Pag. 54

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Macchia dei monaci», in Cosenza . . . . Pag. 54

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Bireng Italia in liquidazione, unità di Nova Milanese. (Decreto n. 30508) . . . . Pag. 55

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Interbox, unità di Beinette. (Decreto n. 30509) . . . . Pag. 55

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leco, unità di Vailate. (Decreto n. 30510) . . . . Pag. 56

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europa ’99, unità di Modena. (Decreto n. 30511) . . . . Pag. 56

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.S.C. Industria edile, costruzioni e manutenzione, unità di Genova. (Decreto n. 30512). Pag. 57

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emint, unità di Abbiategrasso. (Decreto n. 30513) . . . . Pag. 57

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Garofalo», in Rende . . . . Pag. 58

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Primavera 75», in Cosenza . . . . Pag. 58

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Super Nova», in Rende . . . . Pag. 59

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Muratori S. Agata d’Esaro», in S.Agata d’Esaro. Pag. 59

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Albatros», in Cosenza . . . . Pag. 60

DECRETO 18 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 60

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 4 dicembre 2001.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti . . . . Pag. 61

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Fondo sanitario nazionale 2001 - parte corrente - finanziamento mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti. (Deliberazione n. 95/2001) . . . . Pag. 62

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: Devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Deliberazione n. 96/2001) . . . . Pag. 62

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia - F.R.I.E. (Deliberazione n. 98/2001) . . . . Pag. 63

Agenzia delle entrate

DECRETO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lodi. Pag. 65

DECRETO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Como Pag. 65

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano. Pag. 66

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Pesaro . . . . Pag. 66

DECRETO 30 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio assistenza bollo di Perugia . . . . Pag. 67

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2002.

Autorizzazione alla Bipiemme Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2023). . . . . Pag. 67

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2002.

Autorizzazione alla Sasa Vita S.p.a., in Trieste, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2024) . . . . Pag. 68

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino

DECRETO 18 gennaio 2002.

Modificazioni al decreto commissariale n. 102 del 2 marzo 1992, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 . . . Pag. 68

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia: Trasferimento di notai . . . Pag. 72

Ministero dell'interno:

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . Pag. 72

Conferimento di onorificenze al valor civile . . . . Pag. 72

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al merito civile . . . . Pag. 73

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 5 febbraio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 73

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Elenco dei biglietti vincenti della Lotteria nazionale Italia, estrazione 6 e 7 gennaio 2002 . . . . Pag. 74

Ministero della salute:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duphalac dry». Pag. 76

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vessel» Pag. 76

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. . . . . . . Pag. 76

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminofillina» . . . . Pag. 77

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inalone» . . . . Pag. 77

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velaxine». . . . . Pag. 77

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virtamox». . . . . . . Pag. 78

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Climedette». . . . . . Pag. 78

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina» . . . Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac». . . . . . Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinorette» . . . . . . Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quidronax». . . . . . Pag. 80

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina». . . . . . Pag. 80

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucosolvan». . . . . Pag. 81

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Axagon» . . . . Pag. 81

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esopral» . . . . Pag. 83

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iopamiro» . . . . Pag. 84

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax» . . . . Pag. 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diamox». Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Icodial». Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benerva». Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timolabak» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anagregal» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman albumin, Deltavagin» . . . . Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepimex». Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano Pag. 89

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: Informazioni su fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori pubblici. Pag. 89

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente: «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 62/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 2000). . . . . Pag. 95

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

Ministero della salute

ORDINANZA 21 dicembre 2001.

Pubblicazione dell'elenco delle sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1998 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari.

02A00401

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. **477.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'intitolazione del Capo I del Titolo I del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari di Polizia».

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia»;

b) prima del comma 1 è anteposto il seguente:

«01. La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.».

Art. 2.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) i commi 01 e 1 sono sostituiti dal seguente:

«1. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli àmbiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonché, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di Pubblica Sicurezza.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza e ufficiale di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.»;

c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.

6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella *A* di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.»;

d) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.»;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis.* I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.».

Art. 3.

1. Agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.

5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «I vincitori del concorso di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3».

Art. 4.

1. All'articolo 12, comma 1, primo capoverso del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i commi 3 e 4 dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.

4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unità, da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.».

2. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento alla qualifica di prefetto.» sono sostituite dalle seguenti: «continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto.»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'arti-colo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi.».

Art. 5.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di Pubblica Sicurezza.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale

del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.».

Art. 6.

1. Agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate, le seguenti ulteriori modifiche:

a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *(Accesso ai ruoli dei direttori tecnici).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «I vincitori del concorso di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31»;

c) all'articolo 32, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 65-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 65-*ter (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza).* — 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, è iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.

2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, può essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermità riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio può chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo

in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore è determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità.

5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento più favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata al momento della cessazione dal servizio, nonché il diritto agli assegni di superinvalidità, di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attività, sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attività di servizio.

6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.

7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79.».

Art. 8.

1. L'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 67 *(Riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Polizia)*. — 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, lettera *f)*, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato».

Art. 9.

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

"Art. 66 *(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza)*. — 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, n. 4, 5, 6 e 7, e lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza."».

Art. 10.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «a causa delle esercitazioni pratiche» sono sostituite dalle seguenti: «durante il corso»;

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «Le eventuali forme di preselezione, le prove di esame,» sono sostituite dalle seguenti: «Le prove di esame,»;

c) all'articolo 27, comma 1, capoverso, le parole: «Anno del raggiungimento dei 65 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età», conseguentemente, alla tabella 3 allegata, le parole: «Anno di raggiungimento del 65° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età»;

d) al comma 4 dell'articolo 30 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono preposti agli uffici o

reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento.»;

e) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-*bis.*»;

f) all'articolo 37-*ter*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.»;

g) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi partecipano all'attività dei dirigenti medici e sono preposti agli uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno.»;

2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«2. I dirigenti medici svolgono le funzioni indicate, a fianco di ciascuna qualifica, nella tabella 5 che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, anche in attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.»;

h) all'articolo 46:

1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.»;

i) all'articolo 53, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-*bis.*»;

l) al comma 3 dell'articolo 55 dopo la parola: «revocabile» sono inserite le seguenti: «entro il 30 giugno 2002»;

m) all'articolo 61, comma 1, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

n) all'articolo 68:

1) al comma 4, primo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente comma all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335: «Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.»;

2) al comma 9, primo capoverso, la lettera *b)* dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla seguente:

«*b)* per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo è compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.»;

o) alla tabella 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nelle funzioni previste per il dirigente superiore dopo le parole: «dirigente di ufficio periferico a livello regionale» sono aggiunte le seguenti: «o interregionale»;

2) nelle funzioni previste per il primo dirigente le parole: «Vice questore» sono sostituite dalle seguenti: «Vicario del questore» e le parole: «dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di Polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale;» sono

sostitute dalle seguenti: «dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale;»;

p) alla tabella 5, il quadro relativo alle funzioni del personale del ruolo dei dirigenti medici è sostituito dal seguente:

«RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità.
D	Dirigente superiore medico	8 (b)	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della Direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale.
E	Primo dirigente medico	30 (c)	Direttore di divisione nella Direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali.

Art. 11.

1. La disposizione dell'articolo 22-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, è correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-*bis* è riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianità maturata nella medesima qualifica. Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-*bis*, comma 2, e 53-*bis*, comma 2.

2. I criteri per l'impiego nell'area interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di funzionari e ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi in relazione alle diverse anzianità nella qualifica e nel grado, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sulla proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, formulata sentiti i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):

«4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 200l.».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78».

— Si riporta il testo dell'art. 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

«11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a)*, il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b)*, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.».

— Il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato».

Nota all'art. 1:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

Capo I «Art. 1 *(Articolazione della carriera dei funzionari di polizia)*. — *01. La carriera dei funzionari di polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.*

1. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:

commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario capo;

vice questore aggiunto.

2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

primo dirigente;

dirigente superiore;

dirigente generale di pubblica sicurezza;

dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.

3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è ridotta di mille unità ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'art. 14, secondo le modalità e la graduazione previste dall'art. 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 2 *(Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti)*. — 1. *I funzionari di polizia di cui all'art. 1 esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli àmbiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonché, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di Pubblica Sicurezza.*

2. *I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostitutiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.*

3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di Pubblica Sicurezza. Essi sono autorità di Pubblica Sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. *I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.*

6. *I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.*

7. I dirigenti generali di Pubblica Sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5.

9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. *I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.*

9-bis. I funzionari di polizia di cui all'art. 1 dirigono gli uffici dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.

10. Nulla è innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'àmbito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«1. *I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3* frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente (138/b);

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 4:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 12 e 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 12 *(Modifica all'art. 42 della legge 10 aprile 1981, n. 121).* — 1. L'art. 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: "Art. 42 *(Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto).* — 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di diciassette posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

2. I dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.

3. *Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di Pubblica Sicurezza.*

4. *L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unità, da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B.*

5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'art. 11, alla direzione degli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza si osservano criteri di professionalità, che tengono conto anche delle esperienze maturate.

6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B".».

«Art. 26 *(Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza).* — 1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B, *continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto. Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'art. 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi.*

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di Pubblica Sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 15 *(Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale).* — 1. *Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzione di autorità locale di pubblica sicurezza.*

2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite per i risultati conseguiti.

3. *Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.*

4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalità posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

Note all'art. 6:

— Si riportano i testi integrali degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 31 *(Accesso ai ruoli dei direttori tecnici).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante con-

corso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomati di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato sin possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quello di vice perito o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

«Art. 32 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici)*. — 1. *I vincitori dei concorsi di cui all'art. 31* sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, e al comma 2, sono ridotti della metà.

4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.

4-*bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'art. 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'art. 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.*

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

— Per il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedasi nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, vedasi nelle note all'art. 3.

Note all'art. 7:

— Per l'argomento del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, reca: «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato».

— Si riporta, il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio):

«Art. 4 *(Istituzione di una commissione consultiva)*. — Presso i Ministeri o comandi competenti è istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale.».

— Si riporta, il testo dell'art. 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica):

«Art. 116. — In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazione o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.».

— Si riporta, il testo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79 (Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile):

«Art. 1. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda, di rimanere o essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il grado rivestito ai fini della cessazione dal servizio permanente o continuativo.

2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 69, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

(Omissis);

f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-*bis* e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;

(Omissis).

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 3):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, reca: «Istituzione dell'Istituto superiore di polizia».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 68 *(Modifiche alla normativa vigente)*. — 1. Il quinto comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: "Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato".

2. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:

a) ruolo degli agenti e assistenti;

b) ruolo dei sovrintendenti;

c) ruolo degli ispettori;

d) ruolo direttivo speciale;

e) ruolo dei commissari;

f) ruolo dei dirigenti.

2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.".

3. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata dalla qualifica in relazione all'allegata tabella 6 di equiparazione e, nella stessa qualifica, dall'anzianità. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.

4. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.".

4. All'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.

Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono nidividuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.".

4-*bis. L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:*

"*Art. 66* (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti perferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza). — 1. *Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera* a)*, n. 4, 5, 6 e 7, e lettere* b) *e* c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.".*

5. Al quarto comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole «previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 sono inserite le seguenti:

"e della commissione per la progressione in carriera".

6. Al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti: "di telematica", e, dopo la parola "arruolamento" vengono aggiunte quelle di: "e psicologia".

7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente: "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".

8. All'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337".

9. All'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo è compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.".*

10. Dopo l'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-*bis (Cause di sospensione dagli scrutini)*. — 1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.".

11. All'art. 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche" sono sostituite dalle seguenti:

"appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche."».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, reca: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):

«Art. 1 *(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)*. — 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta *durante il corso*, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«3. *Le prove di esame*, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.».

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché le tabelle allegate al citato art. 27 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«1. I limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'art. 13 sono applicati, con criteri di progressività, agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale è collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, di seguito indicata:

ANTICIPAZIONE DEL COLLOCAMENTO "A RIPOSO"

Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età	Dirigenti superiori	Altre qualifiche
2001	******	******
2002	8 mesi	9 mesi
2003	11 mesi	13 mesi
2004	14 mesi	19 mesi
2005	17 mesi	27 mesi
2006	20 mesi	34 mesi
2007	24 mesi	41 mesi
2008	******	47 mesi
2009	******	53 mesi
2010	******	60 mesi

TABELLA 3

DIRIGENTI SUPERIORI

Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età	Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età	Anticipazione del collocamento a riposo
2002	da gennaio ad aprile	6 mesi
	da maggio ad agosto	7 mesi
	da settembre a dicembre	8 mesi
2003	da gennaio ad aprile	9 mesi
	da maggio ad agosto	10 mesi
	da settembre a dicembre	11 mesi
2004	da gennaio ad aprile	12 mesi
	da maggio ad agosto	13 mesi
	da settembre a dicembre	14 mesi
2005	da gennaio ad aprile	15 mesi
	da maggio ad agosto	16 mesi
	da settembre a dicembre	17 mesi
2006	da gennaio ad aprile	18 mesi
	da maggio ad agosto	19 mesi
	da settembre a dicembre	20 mesi
2007	da gennaio ad aprile	21 mesi
	da maggio ad agosto	23 mesi
	da settembre a dicembre	24 mesi»

ALTRE QUALIFICHE

Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età	Mese di collocamento a riposo per raggiungimento del 65° anno di età	Anticipazione del collocamento a riposo
2002	da gennaio a giugno	8 mesi
	da luglio a dicembre	9 mesi
2003	da gennaio a marzo	10 mesi
	da aprile a giugno	11 mesi
	da luglio a settembre	12 mesi
	da ottobre a dicembre	13 mesi
2004	da gennaio a marzo	15 mesi
	da aprile a giugno	17 mesi
	da luglio a settembre	18 mesi
	da ottobre a dicembre	19 mesi
2005	da gennaio a febbraio	20 mesi
	da marzo ad aprile	22 mesi
	da maggio a giugno	24 mesi
	da luglio ad agosto	25 mesi
	da settembre ad ottobre	26 mesi
	da novembre a dicembre	27 mesi
2006	da gennaio a febbraio	28 mesi
	da marzo ad aprile	29 mesi
	da maggio a giugno	30 mesi
	da luglio ad agosto	32 mesi
	da settembre ad ottobre	33 mesi
	da novembre a dicembre	34 mesi
2007	da gennaio a febbraio	35 mesi
	da marzo ad aprile	36 mesi
	da maggio a giugno	37 mesi
	da luglio ad agosto	38 mesi
	da settembre ad ottobre	40 mesi
	da novembre a dicembre	41 mesi
2008	da gennaio a febbraio	42 mesi
	da marzo ad aprile	43 mesi
	da maggio a giugno	44 mesi
	da luglio ad agosto	45 mesi
	da settembre ad ottobre	46 mesi
	da novembre a dicembre	47 mesi
2009	da gennaio a febbraio	48 mesi
	da marzo ad aprile	49 mesi
	da maggio a giugno	50 mesi
	da luglio ad agosto	51 mesi
	da settembre ad ottobre	52 mesi
	da novembre a dicembre	53 mesi
2010	da gennaio a febbraio	54 mesi
	da marzo ad aprile	56 mesi
	da maggio a giugno	57 mesi
	da luglio ad agosto	58 mesi
	da settembre ad ottobre	59 mesi
	da novembre a dicembre	60 mesi

— Si riporta il testo dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. *Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento.*».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 37 *(Norma di rinvio)*. — 1. *Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 9, ultimo, periodo e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis.*

1-*bis*. L'art. 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.».

— Si riporta il testo dell'art. 37-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianità nella qualifica. *Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.*».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 45 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 45 *(Attribuzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici)*. — 1. I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. *Essi partecipano all'attività dei dirigenti medici e sono preposti agli uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno.*

2. I dirigenti medici svolgono le funzioni indicate, a fianco di ciascuna qualifica, nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, anche in attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

— Si riporta il testo della tabella *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), come modificato dal presente decreto legislativo:

TABELLA 5
(Richiamata dall'art. 43)

RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale - Medico principale - Medico capo .... 355 *(a)*

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

Livello di funzione	*Qualifica*	*Posti di qualifica*	*Funzioni*
C	*Dirigente generale medico*	*1*	*Direttore centrale di sanità.*
D	*Dirigente superiore medico*	*8/b*	*Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale.*
E	*Primo dirigente medico*	*30/c*	*Direttore di divisione della direzione centrale di sanità, dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente delle commissioni mediche o medico-legali.*

(a) Aumento di 86 unità rispetto all'originaria dotazione organica di 269 unità, di cui 22 unità relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali.
(b) Aumento di una unità relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale.
(c) Aumento di due unità relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale.

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 46 *(Accesso al ruolo dei direttivi medici)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonché dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste, dalle disposizioni *di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il

concorso di cui al comma 1, al quale e ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferire a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.».

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«3. Su presentazione di domanda revocabile *entro il 30 giugno 2002*, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza.».

— Si riporta il testo dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«1. È sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi *per i delitti di cui all'art. 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*».

— Si riporta il testo dell'art. 58, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

(omissis).».

— Per il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo, vedasi nelle note all'art. 9.

— Si riporta il testo delle tabelle 1 e 5 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificate dal presente decreto legislativo:

TABELLA 1
(Richiamata dagli articoli 1 e 14)

La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla seguente:

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzione
B	Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B	9	Direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato.
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di Polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.
D	Dirigente superiore	198	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale *o interregionale* per le esigenze di Polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di Polizia e della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di Polizia.
E	Primo dirigente	710	*Vicario del Questore*; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale dirigente di commissariato di particolare rilevanza; *dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale*, dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di Polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.

Ruolo dei commissari:	n. 1.980 (*)
commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;	
commissario capo;	
vice questore aggiunto.	
Ruolo direttivo speciale:	n. 1.300 (**)
vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione	n. 850
commissario del ruolo direttivo speciale;	
commissario capo del ruolo direttivo speciale;	
Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale	n. 450

(*) La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell'art. 1, comma 3.
(**) La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell'art. 14, comma 2.

Ruolo degli ispettori:	
vice ispettore;	
ispettore	n. 17.664 (***)
ispettore capo;	
ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S.	n. 6.000

(***) La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14, comma 2.

Ruolo dei sovrintendenti:	
vice sovrintendente;	
sovrintendente	n. 20.000
sovrintendente capo.	
Ruolo degli agenti e assistenti:	
agente;	
agente scelto	n. 57.336
assistente;	
assistente capo.	

TABELLA 5
(Richiamata dall'art. 43)

RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale medico principale medico capo	355 *(a)*

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	*Dirigente generale medico*	*1*	*Direttore centrale di sanità.*
D	*Dirigente superiore medico*	*8/b*	*Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale.*
E	*Primo dirigente medico*	*30 (c)*	*Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità, dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali.*

(a) Aumento di ottantasei unità rispetto all'originaria dotazione organica di duecentosessantanove unità, di cui ventidue unità relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali.
(b) Aumento di una unità relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale.
(c) Aumento di due unità relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale.

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo.».

02G0021

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvagese della Riviera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Calvagese della Riviera (Brescia) ed il sindaco nella persona del sig. Pietro Bignotti;

Considerato che, in data 5 dicembre 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Calvagese della Riviera (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calvagese della Riviera (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Bignotti.

Il citato amministratore, in data 5 dicembre 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvagese della Riviera (Brescia).

Roma, 8 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Santorufo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 10 dicembre 2001, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto

di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6503.13.4/Gab. del 13 dicembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Santorufo.

Roma, 8 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Reggio Calabria ed il sindaco nella persona del prof. Italo Falcomatà;

Considerato che, in data 11 dicembre 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Reggio Calabria è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Reggio Calabria è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Italo Falcomatà.

Il citato amministratore, in data 11 dicembre 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria.

Roma, 8 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Mentana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mentana (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mentana (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fausto Gianni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mentana (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 dicembre 2001, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17015/2001/Gab./AA.LL. del 21 dicembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mentana (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fausto Gianni.

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Isernia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Isernia ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Caterina;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Molise;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Isernia è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Isernia è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Caterina.

In occasione delle consultazioni elettorali dell'11 novembre 2001, il dott. Giuseppe Caterina è stato eletto alla carica di consigliere della regione Molise.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Isernia, con deliberazione n. 103 del 14 dicembre 2001, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isernia.

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Abriola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Abriola (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Abriola (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Caricati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Abriola (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 11 dicembre 2001, da otto componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4778/13-4/Gab. del 12 dicembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Abriola (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Caricati.

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01275

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2001.

Cofinanziamento nazionale delle attività svolte dall'ENEA nell'ambito dei programmi comunitari nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, per il biennio 1998-1999, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, relativo al riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

Considerato che nell'ambito dei programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, relativi al periodo 1994-2000, l'ENEA ha svolto attività programmatiche nei settori dell'energia, dell'ambiente, della fusione nucleare controllata e dell'innovazione tecnologica a seguito di contratti direttamente stipulati con i Servizi dell'Unione europea;

Considerato, in particolare, che per il biennio 1998-1999, le attività del programma fusione hanno comportato spese di parte nazionale ammontanti, per l'anno 1998, a 118,733 miliardi di lire a fronte di contributi comunitari pari a 31,271 miliardi di lire e per l'anno 1999 a 126,610 miliardi di lire a fronte di contributi comunitari di 32,640 miliardi di lire, come specificato nelle note della Commissione europea - Direzione generale della ricerca n. 506403 e n. 506385 in data 7 luglio 2001;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive n. 225394 del 21 novembre 2001 con la quale viene richiesto l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 nella misura di 50 miliardi di lire per ciascuno dei due esercizi 1998 e 1999 e quindi per complessivi 100 miliardi di lire (51,646 Meuro), quale parziale reintegro delle somme anticipate dall'ENEA a titolo di cofinanziamento nazionale delle suddette attività di fusione nucleare;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 dicembre 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È autorizzata l'assegnazione di 51,646 Meuro (100 miliardi di lire) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, a reintegro delle risorse anticipate dall'ENEA, a titolo di quota nazionale per le attività richiamate in premessa, poste in essere nel biennio 1998-1999.

2. La predetta quota viene erogata dal Fondo di rotazione direttamente all'ENEA, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo decreto di autorizzazione del Ministero delle attività produttive.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza, relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati direttamente tra l'Unione europea e l'ENEA stesso.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 61

02A01093

DECRETO 27 dicembre 2001.

Cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al Regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 2001-2002, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1221/97 del Consiglio dell'Unione europea, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, come modificato dal regolamento CE n. 2070/98;

Vista la decisione della Commissione europea C (2001) 1826 del 10 luglio 2001, di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele presentato dall'Italia ai sensi del regolamento CE n. 1221/97;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 1.962.701 euro per la campagna 2001-2002, a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 1.962.701 euro (3.800.319.065 lire);

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, relative alla campagna 2000-2001, assegnate con proprio decreto n. 20549 del 7 marzo 2001 e trasferite all'AGEA, risultano inutilizzati 188.708,29 euro (365.390.202 lire), come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. M/2140 del 26 novembre 2001;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di 188.708,29 euro per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2001-2002;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per 1.773.992,71 euro (3.434.928.863 lire), ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. M/1679 del 13 agosto 2001 e n. M/2140 del 26 novembre 2001;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 dicembre 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma di miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, richiamato in premessa, è di 1.962.701 euro (3.800.319.065 lire), per la campagna 2001-2002, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 188.708,29 euro (365.390.202 lire) con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987, di cui al proprio decreto n. 20549 del 7 marzo 2001, già trasferite all'AGEA, e resesi disponibili per la campagna 2001-2002 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per 1.773.992,71 euro (3.434.928.863 lire) con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La predetta quota, di cui al punto *b)*, viene integralmente trasferita all'AGEA, su richiesta della medesima, che provvederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2001-2002, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le successive campagne.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite dei competenti organismi pagatori, trasmette per ciascuna campagna al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni;

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 62

02A01094

DECRETO 27 dicembre 2001.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 1, 2000-2006, per l'annualità 2002.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 del Consiglio e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR, FSE, SFOP, FEOGA);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000) 2050, del 1º agosto 2000, di approvazione del Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee con le quali sono stati approvati i programmi operativi inseriti nel predetto Quadro comunitario di sostegno, ad esclusione del programma operativo nazionale trasporti;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, ovvero da altre leggi di settore mentre, per quanto riguarda i programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura del settanta per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del trenta per cento;

Visti i propri decreti n. 74744 del 3 agosto 2001, e n. 103392 del 9 novembre 2001, con i quali si è provveduto ad assicurare, per i suddetti programmi, il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per gli anni 2000 e 2001;

Considerato altresì che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della medesima quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l'anno 2002;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 dicembre 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei programmi operativi inseriti nel Q.C.S obiettivo 1, citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari complessivamente a € 2.087.874.899 (L. 4.042.689.530.687) per l'annualità 2002, così come specificato nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le quote a fronte di ciascun Fondo strutturale sono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Le regioni e le amministrazioni centrali titolari dei programmi adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Le regioni e le amministrazioni centrali titolari dei programmi inviano al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 65

ALLEGATO *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987
DEI PROGRAMMI INSERITI NEL Q.C.S. OBIETTIVO 1 - 2000/2006 - ANNUALITÀ 2002

(Importi in euro)

Programmi operativi	a fronte FESR	a fronte FEOGA	a fronte FSE	a fronte SFOP	TOTALE
Basilicata	28.804.000	12.569.000	8.019.000	—	49.392.000
Calabria	111.225.000	39.288.000	16.575.000	1.781.000	168.869.000
Campania	239.841.000	24.497.000	24.140.000	3.663.000	292.141.000
Molise	18.210.000	6.321.000	3.283.000	151.000	27.965.000
Puglia	141.074.500	20.401.500	28.623.000	2.381.400	192.480.400
Sardegna	110.969.000	38.872.000	33.919.000	2.609.000	186.369.000
Sicilia	265.090.000	56.801.000	31.046.000	3.936.000	356.873.000
TOT. POR	915.213.500	198.749.500	145.605.000	14.521.400	1.274.089.400
Scuola per lo sviluppo	17.356.000	—	25.047.000	—	42.403.000
Ricerca e sviluppo tec.	50.654.499	—	24.517.500	—	75.171.999
Sviluppo impr. locale	572.551.500	—	17.101.000	—	589.652.500
Sicurezza per lo sviluppo	81.709.000	—	2.603.000	—	84.312.000
Assistenza tecnica	3.772.000	—	5.674.000	—	9.446.000
Pesca	—	—	—	12.800.000	12.800.000
TOT. PON	726.042.999	—	74.942.500	12.800.000	813.785.499
TOT. GENERALE	1.641.256.499	198.749.500	220.547.500	27.321.400	2.087.874.899

(Importi in lire)

Programmi operativi	a fronte FESR	a fronte FEOGA	a fronte FSE	a fronte SFOP	TOTALE
Basilicata	55.772.321.080	24.336.977.630	15.526.949.130	—	95.636.247.840
Calabria	215.361.630.750	76.072.175.760	32.093.675.250	3.448.496.870	326.975.978.630
Campania	464.396.933.070	47.432.806.190	46.741.557.800	7.092.557.010	565.663.854.070
Molise	35.259.476.700	12.239.162.670	6.356.774.410	292.376.770	54.147.790.550
Puglia	273.158.322.115	39.502.812.405	55.421.856.210	4.611.033.378	372.694.024.108
Sardegna	214.865.945.630	75.266.687.440	65.676.342.130	5.051.728.430	360.860.703.630
Sicilia	513.285.814.300	109.982.072.270	60.113.438.420	7.621.158.720	691.002.483.710
TOT. POR	1.772.100.443.645	384.832.694.365	281.930.593.350	28.117.351.178	2.466.981.082.538
Scuola per lo sviluppo	33.605.902.120	—	48.497.754.690	—	82.103.656.810
Ricerca e sviluppo tec.	98.080.786.779	—	47.472.499.725	—	145.553.286.504
Sviluppo impr. locale	1.108.614.292.905	—	33.112.153.270	—	1.141.726.446.175
Sicurezza per lo sviluppo	158.210.685.430	—	5.040.110.810	—	163.250.796.240
Assistenza tecnica	7.303.610.440	—	10.986.395.980	—	18.290.006.420
Pesca	—	—	—	24.784.256.000	24.784.256.000
TOT. PON	1.405.815.277.674	—	145.108.914.475	24.784.256.000	1.575.708.448.149
TOT. GENERALE	3.177.915.721.319	384.832.694.365	427.039.507.825	52.901.607.178	4.042.689.530.687

02A01095

DECRETO 31 gennaio 2002.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell' edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite da terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1º novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2002, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2002;

b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2002 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1992 al 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01326

DECRETO 31 gennaio 2002.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2002, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alla Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2002 nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01327

DECRETO 31 gennaio 2002.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2002 la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2002 nella misura dell'1 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01328

DECRETO 31 gennaio 2002.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n, 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2002 la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2002 nella misura dell'1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A1329

DECRETO 1° febbraio 2002.

Rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per il secondo semestre dell'anno 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, che dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n. 504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 6 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001 nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001, è ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 9 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2001, con il quale è stata rideterminata in L. 112.000 per mille litri di gasolio la misura della riduzione prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 356 del 2001, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 246 del 2001, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge, n. 356 del 2001 e dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze è stabilita l'eventuale rideterminazione della riduzione di cui al comma 5 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero per le attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001 superi mediamente il 15 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione;

Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dal 2 luglio 2001 al 17 dicembre 2001;

Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali dal Ministero delle attività produttive nel periodo dal 18 al 31 dicembre 2001, e che pertanto si rende necessario individuare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, nelle due settimane comprese nel predetto periodo, ricorrendo ad un metodo di calcolo che ripartisca uniformemente, nel periodo suindicato, l'incidenza della variazione di prezzo, determinandolo in L. 1.622.328 per mille litri al 24 dicembre 2001 e in L. 1.622.655 per mille litri al 31 dicembre 2001;

Considerato che dalle rilevazioni settimanali così ottenute deriva, nel semestre considerato, uno scostamento medio del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, al netto dell'I.V.A., ammontante a L. – 45.000 per mille litri di prodotto e che tale scostamento supera, mediamente, il 15 per cento dell'ammontare della riduzione sopra menzionata;

Considerato di dover procedere per il semestre interessato alla rideterminazione della misura della riduzione della aliquota di accisa nei limiti in cui tale scostamento supera il 15 per cento dell'ammontare della riduzione di accisa fissata con riferimento al 30 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa

1. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, e successive modificazioni, è stabilito in € 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.

Art. 2.

Regolazione contabile

1. I soggetti destinatari del beneficio previsto all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, nella dichiarazione di cui al comma 8 del medesimo art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, indicano se il predetto beneficio sarà fruito mediante compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso della relativa somma.

2. In relazione alla possibilità che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1631, unità revisionale di base 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001 e corrispondente capitolo e unità revisionale di base del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2002, per la parte occorrente alla concessione del predetto beneficio, al netto dell'eventuale quota necessaria per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, devono affluire alla contabilità speciale n. 1778, denominata «Fondi di bilancio», istituita dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 104

02A01478

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pirrone Galvez Gisella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pirrone Galvez Gisella ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996, presso l'Universidad Ricardo Palma di Lima (Perù) dalla sig.ra Pirrone Galvez Gisella nata a Lima (Perù) il giorno 13 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pirrone Galvez Gisella è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00577

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Santos Santa Cruz Sandy Sarita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Santos Santa Cruz Sandy Sarita ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 349 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999, presso l'Università Inca Garcilaso de la Vega di Lima (Perù) dalla sig.ra Santos Santa Cruz Sandy Sarita nata a Lima (Perù) il giorno 4 giugno 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Santos Santa Cruz Sandy Sarita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed

accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286 e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00578

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dadela Ewelina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dadela Ewelina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri di Czestochowa (Polonia) dalla sig.ra Dadela Ewelina, nata a Czestochowa (Polonia) il giorno 29 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dadela Ewelina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00549

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sobalska Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sobalska Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto professionale per infermieri di Czestochowa (Polonia) dalla sig.ra Sobalska Iwona, nata a Czestochowa (Polonia) il giorno 31 dicembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sobalska Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00550

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sykula Jamroga Zofia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sykula Jamroga Zofia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 349 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso l'Istituto professionale per infermieri di Stalowa (Polonia) della sig.ra Sykula Jamroga Zofia nata a Stok (Polonia) il giorno 21 giugno 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sykula Jamroga Zofia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00552

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jederko Bozena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jederko Bozena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 349 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1991 presso il liceo medico di Zawiercie (Polonia) dalla sig.ra Jederko Bozena nata a Zawiercie (Polonia) il giorno 22 marzo 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jederko Bozena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00553

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Polackal Betty Mole George di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Polackal Betty Mole George ha chiesto il riconoscimento del titolo di generale nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 349 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1992 presso la Lourdes School of Nursing - Holy Cross hospital di Kotiyam (Kerala-India) dalla sig.ra Polackal Betty Mole George nata a Paduva Ayarkunnam (Kerala-India) il giorno 13 maggio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Polackal Betty Mole George è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00554

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Fistos Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fistos Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di krankenschwester conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 349 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di krankenschwester rilasciato nel 1997 dalla scuola per infermieri Kloster Grafschaft di Schmallenberg (Germania) alla sig.ra Fistos Daniela nata a Gioseni (Romania) il giorno 31 maggio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fistos Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00555

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sequeira Yemmi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sequeira Yemmi ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 349 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nurse conseguito nell'anno 1988 presso Fr. Muller's Hospital di Mangalore (India) dalla sig.ra Sequeira Yemmi nata a Badyar (India) il giorno 20 maggio 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sequeira Yemmi è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00556

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tomoiaga Mihali Ileana Camelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLA RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tomoiaga Mihali Ileana Camelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 349 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Bistrita (Romania) dalla sig.ra Tomoiaga Mihali Ileana

Camelia nata a Maramures (Romania) il giorno 19 ottobre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tomoiaga Mihali Ileana Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00557

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Yassin Marwa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Yassin Marwa ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachelor in infermeria conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di bachelor in infermeria conseguito nell'anno 1992 presso l'Università di Alessandria d'Egitto (Egitto) dalla sig.ra Yassin Marwa nata a Il Cairo (Egitto) il giorno 3 agosto 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Yassin Marwa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00558

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grigoriu Mona Irina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grigoriu Mona Irina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Grigoriu Mona Irina nata a Laza - Vaslui (Romania) il giorno 30 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grigoriu Mona Irina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00559

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bator Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bator Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto professionale per infermieri di Nowy Sacz (Polonia) dalla sig.ra Bator Agnieszka nata a Bachownia (Polonia) il giorno 23 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bator Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00560

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jarosz Maria Agata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jarosz Maria Agata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1997 presso il Liceo medico di Lancut (Polonia) dalla sig.ra Jarosz Maria Agata nata a Nisko (Polonia) il giorno 15 gennaio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jarosz Maria Agata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00561

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Leahu Baciu Maria Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Leahu Baciu Maria Magdalena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Leahu Baciu Maria Magdalena nata a Bacesti (Romania) il giorno 14 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Leahu Baciu Maria Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00562

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Talapan Fana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Talapan Fana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso il Liceo sanitario «Drobeta Turnu» di Severin (Romania) dalla sig.ra Talapan Fana nata a Gogosu (Romania) il giorno 4 settembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Talapan Fana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00563

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nastasiu Andone Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nastasiu Andone Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Tulcea (Romania) dalla sig.ra Nastasiu Andone Maria nata a Macin (Romania) il giorno 26 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nastasiu Andone Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00564

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lupu Camelia Anamaria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lupu Camelia Anamaria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Lupu Camelia Anamaria, nata a Pomi (Romania) il giorno 22 aprile 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lupu Camelia Anamaria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00579

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stoean Folea Rodica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stoean Folea Rodica ha chiesto il riconoscimento del titolo di sora medicala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di sora medicala conseguito nell'anno 1982, presso la Scuola professionale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Stoean Folea Rodica nata a Lugoj (Albania) il giorno 4 giugno 19525, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stoean Folea Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00572

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ceppolino Claudio Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ceppolino Claudio Daniel ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en kinesiologia y fisioterapia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en kinesiologia y fisioterapia conseguito nell'anno 1998, presso la Universidad nacional di Cordoba (Argentina) dal sig. Ceppolino Claudio Daniel nato a Olivos (Buenos Aires-Argentina) il giorno 10 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. Il sig. Ceppolino Claudio Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00574

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Iuhaniac Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iuhaniac Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998, presso la Scuola postliceale sanitaria di Timisoara (Romania) dalla sig.ra Iuhaniac Maria nata a Timisoara (Romania) il giorno 21 luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Iuhaniac Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00575

ORDINANZA 11 gennaio 2002.

Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001, con particolare riferimento all'art. 5;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001, con particolare riferimento agli articoli 10 e 14;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000;

Considerato che l'impiego di cellule staminali da cordone ombelicale in campo terapeutico è in parte ancora oggetto di studio;

Ravvisata la necessità e urgenza di esercitare una più stretta attività di controllo e vigilanza riguardo all'utilizzazione delle cellule staminali da cordone ombelicale, in attesa dei necessari adeguamenti della normativa vigente in materia di cellule staminali ai più recenti risultati della ricerca scientifica;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ad esclusione delle strutture individuate dall'art. 18 della legge n. 107/1990.

Art. 2.

1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule staminali da cordone ombelicale per uso sia autologo che allogenico è rilasciata di volta in volta dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2000.

Art. 3.

La presente ordinanza ha vigore per un anno a partire dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 47

02A01388

DECRETO 22 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Epivir lamivudina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali.

EU/1/96/015/003 - 300 mg 1 flacone 30 compresse rivestite con film uso orale.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 novembre 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epivir lamivudina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Epivir lamivudina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale EPIVIR LAMIVUDINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

300 mg 1 flacone 30 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 031984038/E (in base 10) - 0YJ2F6 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Epivir lamivudina» è classificata come segue:

300 mg 1 flacone 30 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 031984038/E (in base 10) 0YJ2F6 (in base 32);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche secondo quanto previsto dall'allegato 2 del provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 citato nelle premesse.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 322.339 pari a 166,47 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 503.900 pari a 260,24 euro (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 22 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01339

DECRETO 28 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xyvir».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta LPB Istituto farmaceutico S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

XYVIR 21 compresse 250 mg - A.I.C. n. 029173010.

Ditta LBP Istituto farmaceutico S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01333

DECRETO 28 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actalvir».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Fagen S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ACTALVIR 21 compresse 250 mg - A.I.C. n. 029174012.

Ditta Fagen S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01334

DECRETO 28 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene Teva».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Teva Pharma Italia S.r.l. che, in qualità di rappresentante in Italia della società Teva Pharma B.V. (Olanda) titolare della specialità, ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TAMOXIFENE TEVA:

30 compresse uso orale 10 mg - A.I.C. n. 029440017;

30 compresse uso orale 20 mg - A.I.C. n. 029440029.

Ditta Teva Pharma B.V. (Olanda).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01335

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Stella», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10841 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Stella», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Italo Scornajenghi in data 7 aprile 1972, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00973

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Orto sotto torre», in Malvito.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10874 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Orto sotto torre», con sede in Malvito (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Italo Scornajenghi in data 24 luglio 1972, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00974

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «S. Rocco», in Mormanno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10972 del 22 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «S. Rocco», con sede in Mormanno (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Filomia in data 4 marzo 1967, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998 e 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00975

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «La Riscossa», in S. Marco Argentano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10835 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «La Riscossa», con sede in S. Marco Argentano (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Sarpi Lucio in data 18 novembre 1945, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi al biennio 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00976

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Zootecnica del Tirreno», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle

società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10836 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Zootecnica del Tirreno», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Livia Marzano in data 10 maggio 1965, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00977

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Santa Francesca Chiabrini», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10831 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Santa Francesca Chiabrini», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Francesco Stancati in data 22 aprile 1965, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi al biennio 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00978

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «La mia casa», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10828 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «La mia casa», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Maria Mancini in data 20 aprile 1964, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi al biennio 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00980

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Il lupo della Sila», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10834 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Il lupo della Sila», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Italo Scornajenghi in data 9 marzo 1965, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1997-1998 e 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00981

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Domina», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10332 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Domina», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Francesco Stancati in data 29 marzo 1965, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1991-1992, 1993-1994, 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00982

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «S. Marco», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10863 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «S. Marco», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Francesco Capalbi in data 30 novembre 1971, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00983

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Il Delfino», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10973 del 22 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Il Delfino», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Gemma Terzi in data 9 febbraio 1967, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi al biennio 1999-2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00984

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Loreto», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10967 del 22 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Loreto», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Osvaldo Zupi in data 25 giugno 1971, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999/2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00992

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Olivicoltori civitesi», in Civita.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10968 del 22 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Olivicoltori civitesi», con sede in Civita (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Ludovico Placco in data 25 marzo 1968, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1995/1996 e 1997/1998.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00993

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Olivicoltori», in Scalea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 9687 del 7 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Olivicoltori», con sede in Scalea, costituita per rogito notaio dott. Forestieri Settimo in data 16 dicembre 1956, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1995/1996 e 1997/1998.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00994

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «S. Michele», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 9683 del 7 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «S. Michele», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Luigi Goffredo in data 15 gennaio 1955, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo ai bienni 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00979

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Betania», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per
le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10824 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Betania», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Scornajenghi Italo, in data 26 marzo 1965, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributi relativi ai bienni 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998 e 1999-2000.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00985

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Macchia dei monaci», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10825 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Macchia dei monaci», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Luigi Goffredo, in data 27 marzo 1962, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributi relativi ai bienni 1997-1998 e 1999-2000.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00986

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Bireng Italia in liquidazione, unità di Nova Milanese. (Decreto n. 30508).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazione;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 185/2001 del 29 marzo 2001, pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Bireng Italia in liquidazione;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 marzo 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bireng Italia in liquidazione, sede in Milano, unità di Nova Milanese (Milano), per un massimo di ventidue unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 2001 al 29 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contribuito addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verificata il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00342

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Interbox, unità di Beinette. (Decreto n. 30509).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 29 del 28 giugno 2001, pronunciata dal tribunale di Cuneo che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Interbox;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 2 luglio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intrebox, sede in Beinette (Cuneo), unità Beinette (Cuneo), per un massimo di quindici unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 2001 al 1° luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di funzione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00343

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leco, unità di Vailate. (Decreto n. 30510).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 268/2001 del 10 maggio 2001, pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Leco;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 14 maggio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leco, con sede in Milano, unità di Vailate (Cremona), per un massimo di ventisei unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 2001 al 13 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00344

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europa '99, unità di Modena. (Decreto n. 30511).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 95 del 22 e 26 ottobre 1999, pronunciata dal tribunale di Modena che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Europa '99;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare dalla citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 novembre 2000;

Viste le note del curatore fallimentare del 2 maggio 2001 e del 12 ottobre 2001, dalle quali risulta che, con gara informale d'asta, tenutasi il giorno 22 dicembre 2000, l'azienda in questione è stata acquisita da un'altra

società e che, con diverse decorrenze nell'arco del periodo considerato, i lavoratori interessati saranno ricollocati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europa '99, sede in Modena, unità di Modena, per un massimo di quarantacinque unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 2000 al 15 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00345

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.S.C. Industria edile, costruzioni e manutenzione, unità di Genova. (Decreto n. 30512).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 110/2001 del 22 agosto 2001, pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. C.S.C. Industria edile, costruzioni e manutenzioni;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 23 agosto 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.S.C. Industria edile, costruzioni e manutenzioni, sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di quarantacinque unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 agosto 2001 al 22 agosto 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00346

DECRETO 19 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emint, unità di Abbiategrasso. (Decreto n. 30513).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 66305 del 17 maggio 2001, pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Emint;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 maggio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emint, sede in Milano, unità di Abbiategrasso (Milano), per un massimo di dodici unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 maggio 2001 al 23 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00347

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Garofalo», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 22722 del 17 ottobre 2001, con la quale la società cooperativa è stata invitata ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento e la stessa non ha fornito alcun riscontro;

Decreta:

La società cooperativa «Garofalo», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Francesco Zuppi 26 novembre 1976, registro società n. 2311, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999/2000, regolarmente notificato.

Cosenza, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00995

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Primavera 75», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 22723 del 17 ottobre 2001, con la quale la società cooperativa è stata invitata ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento e la stessa non ha fornito alcun riscontro;

Decreta:

La società cooperativa «Primavera 75», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Italo Scornajenghi in data 3 aprile 1975, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi al biennio 1999/2000, regolarmente notificato.

Cosenza, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00996

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Super Nova», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10977 del 22 maggio 2001, con la quale la società cooperativa è stata invitata ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento e la stessa non ha fornito alcun riscontro;

Decreta:

La società cooperativa «Super Nova», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Luigi Goffredo 23 dicembre 1973, registro società n. 2325, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999/2000, regolarmente notificato.

Cosenza, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00997

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della società cooperativa «Muratori S. Agata d'Esaro», in S.Agata d'Esaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10976 del 22 maggio 2001, con la quale la società cooperativa è stata invitata ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento e la stessa non ha fornito alcun riscontro;

Decreta:

La società cooperativa «Muratori S. Agata d'Esaro», con sede in S. Agata d'Esaro (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Graziadio Ferrari Maria in data 20 novembre 1976, registro società n. 494, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1997/1998 e 1999/2000.

Cosenza, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00998

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Albatros», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 12240 del 5 giugno 2001, con la quale la società cooperativa è stata invitata ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento e la stessa non ha fornito alcun riscontro;

Decreta:

La società cooperativa «Albatros», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Leucio Gisonna in data 14 maggio 1979, registro società n. 2904, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni dal 1991/1992 al 1999/2000, regolarmente notificati.

Cosenza, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

02A00999

DECRETO 18 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda;

Decreta:

Le seguenti diciassette società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

1) «Verde azzurro», con sede in Portici, costituita in data 30 giugno 1960, per rogito notaio Antonio Jesu, repertorio n. 59189, omologato al tribunale di Napoli in data 31 agosto 1960, registro società n. 369/60, B.U.S.C. n. 436, codice fiscale mancante;

2) «Sirio», con sede in Portici, costituita in data 1° agosto 1954, per rogito notaio Giuseppe Dente, repertorio n. 2202, omologato al tribunale di Napoli in data 23 agosto 1954, registro società n. 372/54, B.U.S.C. n. 1722, codice fiscale mancante;

3) «Nostra Domus», con sede in Acerra, costituita in data 21 novembre 1970, per rogito notaio Luigi D'Anna, repertorio n. 15045, omologato al tribunale di Napoli in data 10 dicembre 1970, registro società n. 711/70, B.U.S.C. n. 4979, codice fiscale n. 80048720637;

4) «Le ginestre», con sede in San Giuseppe Vesuviano, costituita in data 29 settembre 1972 per rogito notaio Vittorio Iazzetti, repertorio n. 60013, omologato al tribunale di Napoli in data 22 novembre 1972, registro società n. 1001/72, B.U.S.C. n. 5273, codice fiscale n. 84002110637;

5) «Nizar 78», con sede in Napoli, costituita in data 3 febbraio 1978 per rogito notaio Tommaso Olivieri, repertorio n. 3427, omologato al tribunale di Napoli in data 22 febbraio 1978, registro società n. 476/78, B.U.S.C. n. 7594, codice fiscale n. 04161820636;

6) «Ylenia», con sede in Pompei, costituita in data 25 novembre 1981 per rogito notaio Giuseppe Fiordiliso, repertorio n. 2721, omologato al tribunale di Napoli in data 9 dicembre 1981, registro società n. 4450/81, B.U.S.C. n. 9669, codice fiscale n. 03576820637;

7) «Caprimar», con sede in Capri, costituita in data 29 gennaio 1983 per rogito notaio Maria Luisa Saggese, repertorio n. 7809, omologato al tribunale di Napoli in data 8 febbraio 1983, registro società n. 847/83, B.U.S.C. n. 10275, codice fiscale n. 04077220632;

8) «Alba», con sede in Frattamaggiore, costituita in data 3 febbraio 1983 per rogito notaio Matteo Renato Ciaccia, repertorio n. 18698, omologato al tribunale di Napoli in data 3 marzo 1983, registro società n. 1253/83, B.U.S.C. n. 10307, codice fiscale n. 04060060631;

9) «Aminei Scudillo», con sede in Napoli, costituita in data 20 maggio 1983 per rogito notaio Romano Naschi, repertorio n. 3019, omologato al tribunale di Napoli in data 2 giugno 1983, registro società n. 2548/83, B.U.S.C. n. 10451, codice fiscale n. 04144200633;

10) «Nuova comunita», con sede in San Giuseppe Vesuviano, costituita in data 14 dicembre 1983, per rogito notaio Costanzo Sorrentino, repertorio n. 22071, omologato al tribunale di Napoli in data 18 gennaio 1984, registro società n. 539/84, B.U.S.C. n. 10671, codice fiscale n. 04304600630;

11) «La promessa», con sede in Villaricca, costituita in data 29 febbraio 1984 per rogito notaio Ennio De Rosa, repertorio n. 6580, omologato al tribunale di Napoli in data 21 marzo 1984, registro società n. 1665/84, B.U.S.C. n. 10789, codice fiscale n. 04417190636;

12) «Giulia», con sede in San Giorgio a Cremano, costituita in data 15 marzo 1984 per rogito notaio Vincenzo Del Genio, repertorio n. 9666, omologato al tribunale di Napoli in data 4 aprile 1984, registro società n. 2161/84, B.U.S.C. n. 10833, codice fiscale n. 04430570632;

13) «Villa Ada», con sede in Sant'Agnello, costituita in data 5 maggio 1986 per rogito notaio Amalia Rosaria Tucci Pace, repertorio n. 26569, omologato al tribunale di Napoli in data 16 luglio 1986, registro società n. 5448/86, B.U.S.C. n. 11800, codice fiscale n. 04998330635;

14) «Enrico Berlinguer», con sede in Napoli, costituita in data 2 dicembre 1986 per rogito notaio Tommaso Olivieri, repertorio n. 47844, omologato al tribunale di Napoli in data 7 gennaio 1987, registro società n. 370/87, B.U.S.C. n. 11915, codice fiscale n. 05164770637;

15) «Parco Roberta», con sede in San Giorgio a Cremano, costituita in data 3 febbraio 1987 per rogito notaio Francesco Serio, repertorio n. 15469, omologato al tribunale di Napoli in data 17 marzo 1987, registro società n. 2710/87, B.U.S.C. n. 12000, codice fiscale n. 05235990636;

16) «Melania», con sede in Casoria, costituita in data 26 gennaio 1990 per rogito notaio Giuseppe Di Transo, repertorio n. 41877, omologato al tribunale di Napoli in data 11 aprile 1990, registro società n. 2865/90, B.U.S.C. n. 12894, codice fiscale n. 06029130637;

17) «Speranza», con sede in Napoli, costituita in data 12 gennaio 1991 per rogito notaio Giulio Rizzo, repertorio n. 6805, omologato al tribunale di Napoli in data 21 febbraio 1991, registro società n. 1568/91, B.U.S.C. n. 13064, codice fiscale n. 06265220639.

Napoli, 18 gennaio 2002

Il direttore provinciale: MORANTE

02A01330

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2001.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL CAPO

DELL'UNITÀ DI GESTIONE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il decreto della direzione marittima di Bari n. 23 del 18 settembre 1999 con il quale la delegazione di spiaggia di Peschici è stata autorizzata a tenere i registri delle navi minori e galleggianti;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variazione: dopo «Tremiti (isole)» del compartimento marittimo di Manfredonia, aggiungasi: «Peschici» sigla assegnata 6 -MF.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il capo dell'unità di gestione: CALIENDO

02A01035

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Fondo sanitario nazionale 2001 - parte corrente - finanziamento mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti. (Deliberazione n. 95/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 382/1987, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto il comma 2 del predetto art. 14 del decreto-legge n. 382/1987, il quale stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma (contratti dagli ex enti ospedalieri con la Cassa depositi e prestiti), dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa medesima per le relative quote di spettanza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ha espresso il proprio parere di competenza in data 9 giugno 1993, con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 9 maggio 2001, aggiornata in data 25 ottobre 2001, concernente l'assegnazione alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 10.590.294.290 da versare in due rate successive rispettivamente di L. 9.435.812.110 e di L. 1.154.482.180, sulla base dei dati acquisiti dalla Cassa stessa, relativi alle quote di ammortamento dei mutui pre-riforma dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 2001;

Delibera:

È stabilita in L. 10.590.294.290 (euro 5.469.430,55) la quota del Fondo sanitario nazionale 2001 - parte corrente, da imputare al finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria. Detto importo sarà versato in due rate successive rispettivamente di L. 9.435.812.110 (euro 4.873.190,26) e di L. 1.154.482.180 (euro 596.240,29).

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 3

02A01282

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: Devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Deliberazione n. 96/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede l'emanazione di apposito regolamento per il riordino delle competenze del C.I.P.E.;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce il comma 2 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione di questo Comitato l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonché delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il C.I.P.E. continua ad esercitare;

Vista la propria delibera in data 6 agosto 1999, n. 141/99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999), emanata in attuazione del predetto art. 3 della legge n. 144/1999;

Visto l'art. 9 della sopra citata delibera in materia di devoluzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della funzione concernente l'individuazione dei criteri per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale;

Considerato che per mero errore materiale il suddetto art. 9 fa riferimento all'art. 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale e di crisi occupazionale), anziché all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (criteri generali per la gestione degli interventi di integrazione saiariale);

Vista la nota del Ministro del lavoro in data 6 dicembre 2000, come ulteriormente precisata dal comitato tecnico per l'istruttoria selettiva delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale nella seduta del 7 giugno 2001;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

L'art. 9 della propria delibera in data 6 agosto 1999, n. 141/99 (devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è così rettificato:

«È attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 1

02A01280

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia - F.R.I.E. (Deliberazione n. 98/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare, l'art. 2 della predetta legge, relativo ai compiti del C.I.P.E. in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con la politica comunitaria di concorrenza;

Visto l'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C 320 del 13 dicembre 1988;

Vista la decisione 91/500/CEE della Commissione delle Comunità europee del 28 maggio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 262/29 del 19 settembre 1991, relativa a talune misure di aiuti adottate a beneficio delle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 329 del 30 dicembre 1993;

Vista la decisione n. 341/94/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1994, recante applicazione della decisione n. 3632/93/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 49 del 19 febbraio 1994;

Vista la raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996, relativa alla definizione di piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 107 del 30 aprile 1996;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione europea il 20 maggio 1992, come modificata da quella adottata il 20 marzo 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 213/04 del 23 luglio 1996;

Vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 218 del 18 luglio 1997;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 279 del 15 settembre 1997;

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 74/16 del 10 marzo 1998;

Vista la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 107 del 7 aprile 1998;

Visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo alle nuove norme per gli aiuti alla costruzione navale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 202 del 18 luglio 1998;

Vista la disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche (96/C 94/07) e la relativa proroga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 24 del 29 gennaio 1999;

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 288 del 9 ottobre 1999;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 28 del 1º febbraio 2000;

Vista la propria deliberazione del 26 novembre 1991, e successive modifiche (7 giugno 1993 e 27 novembre 1996) con le quali si è provveduto a coordinare la disciplina degli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia con gli indirizzi comunitari in materia di aiuti di Stato alle imprese, prevedendo una diversa intensità degli aiuti, in funzione dei destinatari e delle zone di intervento;

Vista la lettera del 27 settembre 2001, prot. n. D/53948 della Commissione europea - Direzione generale concorrenza, con la quale la Commissione «constata che le autorità italiane hanno accettato la proposta di opportune misure ai sensi dell'art. 88, par. 1 del trattato relativa al regime in oggetto, rendendolo conforme ai citati orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale»;

Vista la proposta del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze formulata con nota n. 356460 del 9 novembre 2001;

Ritenuto necessario uniformare tali regimi agevolativi alla normativa comunitaria ed in particolare alle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Delibera:

1. Gli interventi del Fondo di rotazione per le iniziative economiche costituito con la legge n. 908/55 citata in premessa a favore degli investimenti delle imprese industriali localizzate nella regione Friuli-Venezia Giulia, non potranno superare l'intensità del 7,5% in equivalente sovvenzione lordo per le medie imprese; tale beneficio è elevabile al 15% in equivalente sovvenzione lordo per le piccole imprese.

Ai fini della presente delibera, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nella raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996.

Per le imprese ubicate nei territori della regione Friuli-Venezia Giulia ammessi ad usufruire della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato CE, è consentito elevare i massimali di aiuto entro i limiti fissati nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 approvata dalla Commissione europea per ogni Stato membro.

2. Fermo restando l'utilizzo dei seguenti parametri concernenti la durata del finanziamento, il periodo di preammortamento, il massimale di spesa ammessa, il valore del tasso di interesse, gli organi competenti adottano il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione netto contenuto in allegato agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale citati in premessa.

La durata del prestito non potrà superare dieci anni.

Il periodo di preammortamento è definito in massimo due anni.

L'agevolazione può essere accordata per una somma non superiore al 70% della spesa.

Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 luglio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1999), il tasso di interesse è definito come segue:

a) grandi imprese: tasso Euribor a sei mesi ridotto del 20% (zone in deroga all'art. 87, par. 3, lettera *c)*, del trattato);

b) medie imprese: tasso Euribor a sei mesi ridotto del 50%;

c) piccole imprese: tasso Euribor a sei mesi ridotto del 65%.

I predetti parametri devono essere applicati in modo da non superare mai il limite del 7,5% ESL per le medie imprese, del 15% ESL per le piccole imprese, nonché i limiti fissati dalla citata Carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 per le imprese ubicate nei territori della regione Friuli-Venezia Giulia ammessi ad usufruire della deroga di cui all' art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato CE. Il comitato di gestione del F.R.I.E. garantisce il rispetto dei predetti limiti di intervento previsti dalla normativa comunitaria.

3. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali, aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere, per la costruzione di alloggi di tipo popolare e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nei limiti delle vigenti disposizioni comunitarie in materia e ferma restando l'applicazione delle speciali disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in settori specifici, citata in premessa. Gli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento devono essere notificati individualmente alla Commissione europea.

4. In conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, i soggetti beneficiari non devono essere sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

5. L'agevolazione ha ad oggetto l'investimento produttivo (investimento iniziale). Per investimento iniziale si intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento. L'agevolazione è subordinata alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni.

Il beneficiario deve partecipare al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, al 25 per cento almeno dell'ammontare dell'investimento stesso.

Le domande di finanziamento devono essere presentate prima che inizi l'esecuzione dei progetti di investimento.

6. Gli aiuti previsti dal regime in oggetto possono essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con agevolazioni statali, regionali e/o comunitarie, o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fino al raggiungimento di un beneficio complessivo massimo entro i limiti di ESN - ESL fissati dalla normativa comunitaria. Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto le imprese sono tenute a sottoscrivere una dichiarazione con la quale attestano il rispetto delle regole di cumulo. Il comitato di gestione del F.R.I.E. effettua verifiche a campione presso le imprese beneficiarie.

7. Il comitato di gestione del F.R.I.E., con propria deliberazione, garantisce l'osservanza della disposizione relativa al cumulo degli aiuti e il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta una relazione annuale alla Commissione europea sull'applicazione del regime di aiuto.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 5

02A01281

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 31 dicembre 2001 per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative in relazione alla chiusura degli uffici postali e bancari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01130

DECRETO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 31 dicembre 2001 per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative in relazione alla chiusura degli uffici postali e bancari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01131

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 31 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nel giorno 31 dicembre 2001, a seguito della chiusura degli sportelli degli uffici postali e delle banche causata dall'adempimento di tutte le attività legate all'avvento dell'euro, l'ufficio di cui al punto 1.1, non potendo provvedere al versamento delle ingenti quantità di liquidi che si prevedeva di incassare, ha chiuso i propri sportelli al pubblico, pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari, data la sussistenza di ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative ad eventuali furti, con decreto dell'11 dicembre 2001, ne ha disposto la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 11 gennaio 2002 con nota prot. n. 91/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 16 gennaio 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A01132

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 31 dicembre 2001, l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Pesaro.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 31 dicembre 2001 per l'assenza di coperture assicurative, riguardanti gli eventuali furti che si sarebbero potuti verificare nei locali dell'ufficio e nelle casseforti, nonchè per ragioni di sicurezza del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 17 gennaio 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A01138

DECRETO 30 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio assistenza bollo di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Perugia (pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo) al pubblico nel pomeriggio del 24 dicembre 2001;

Motivazioni.

L'A.C.I. - Ufficio provinciale di Perugia (pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo) ha comunicato con nota n. 2989/pra — del 7 dicembre 2001 — la chiusura pomeridiana al pubblico del giorno 24 dicembre 2001, in considerazione del fatto che si tratta di lunedì prefestivo e che statisticamente si rileva un'attività di sportello estremamente limitata.

Pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, con provvedimento del 29 dicembre 2001, prot. n. 3202, ne ha attestato l'avvenuta chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 22 gennaio 2002 - D.R.U. prot. n. 1840.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 gennaio 2002

Il direttore regionale: LORENZI

02A01387

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2002.

Autorizzazione alla Bipiemme Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2023).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1994, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla Bipiemme Vita S.p.a., con sede legale in Milano, Galleria de Cristoforis n. 1, i ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 24 settembre 2001, con la quale la Bipiemme Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata ed i successivi documenti integrativi;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 23 gennaio 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza presentata dalla Bipiemme Vita S.p.a.;

Dispone:

La Bipiemme Vita S.p.a., con sede in Milano, Galleria de Cristoforis n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A01297

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2002.

Autorizzazione alla Sasa Vita S.p.a., in Trieste, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2024).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 405 del 29 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 dicembre 1996, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla Sasa Vita S.p.a., con sede legale in Trieste, Riva Tommaso Gulli, 12;

Vista l'istanza in data 6 giugno 2001, con la quale la Sasa Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta ed i successivi documenti integrativi;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 23 gennaio 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza presentata dalla Sasa Vita S.p.a.;

Dispone:

La Sasa Vita S.p.a., con sede in Trieste, Riva Tommaso Gulli n. 12, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A01296

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE «GALILEO FERRARIS» DI TORINO

DECRETO 18 gennaio 2002.

Modificazioni al decreto commissariale n. 102 del 2 marzo 1992, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto approvato con decreto commissariale n. 102 del 2 marzo 1992;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (istitutivo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), e di esso, in particolare, l'art. 10;

Vista la deliberazione consiliare n. 46/4/2001 del 30 ottobre 2001, con cui è stato approvato il nuovo ordinamento dell'Istituto, che recepisce le disposizioni della normativa citata;

Vista la nota dell'Istituto n. 8639/01 del 19 novembre 2001, con la quale l'anzidetta deliberazione n. 46/4/2001 è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR;

Vista la nota del MIUR n. 73 del 16 gennaio 2002, con la quale viene approvato il nuovo testo dell'ordinamento dell'Istituto;

Udito il parere del direttore generale;

Decreta

1) di emanare il nuovo ordinamento dell'Istituto e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 gennaio 2002

Il presidente: LESCHIUTTA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI AL DECRETO COMMISSARIALE 2 MARZO 1992, N. 102, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO, AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 19/999 E N. 381/1999

Art. 1.

Natura, attività e finalità dell'Istituto

1. L'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - (IEN), ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ha piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto delle sue finalità istituzionali e con esclusione di qualsiasi scopo di lucro.

2. Attività e finalità dell'IEN sono indicate nel regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, e nella legge 25 luglio 1956, n. 925.

3. L'IEN, inoltre, svolge, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273, le funzioni di istituto metrologico primario per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica.

4. In conformità all'art. 10 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'IEN svolge le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *g)* e *h)* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

Art. 2.

Autonomia

1. L'IEN:

a) ha autonomia scientifica nel quadro della programmazione nazionale in coerenza con le sue funzioni istituzionali;

b) ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati;

c) ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che si esercita nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 3.

Modalità di espletamento delle funzioni

1. L'IEN opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza sia con il Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sia con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende, altresì, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per i settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, nonché della cadenza temporale delle relative procedure selettive. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per quanto riguarda le modalità procedurali, valgono le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 19/1999.

2. Le risorse per l'esecuzione delle attività sono costituite:

a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 204/1998, determinato sulla base delle attività previste dal piano di cui al comma 1, ove approvato;

b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 204/1998;

c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

d) da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

e) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 4.

Organi

Sono organi dell'IEN:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Presidente: nomina

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 204/1998 ed è scelto tra persone in possesso di alta qualificazione scientifica nei campi di attività dell'IEN.

2. Il presidente resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il Presidente decade dalla carica qualora, entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilità.

Art. 6.

Presidente: funzioni

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico;

c) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'Ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dal presente ordinamento e dai regolamenti d'Istituto.

2. Nei casi di necessità e urgenza, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composto da:

a) il presidente dell'IEN;

b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) un rappresentante designato dal Ministro delle attività produttive;

d) un rappresentante designato dalla regione Piemonte;

e) un rappresentante designato dal comune di Torino;

f) un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;

g) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Torino;

h) tre ricercatori e/o tecnologi dell'Ente eletti nel loro ambito;

i) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo dell'Ente eletti nei rispettivi ambiti.

2. Su proposta del consiglio di amministrazione, possono, altresì, essere nominati nel consiglio stesso, in numero comunque non superiore a tre, rappresentanti designati da enti pubblici e privati che concorrano, con un contributo annuo non inferiore a un ammontare fissato dal consiglio medesimo, agli oneri connessi al funzionamento dell'Istituto.

3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei componenti di cui al comma 1, lettere *h)* e *i)*, sono stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

4. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio hanno validità fino alla scadenza del quadriennio medesimo.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato tutte le volte che il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del collegio dei revisori dei conti.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della riunione.

7. Il consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, il vicepresidente. Il vicepresidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione: attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'Ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sul piano triennale e sui suoi aggiornamenti annuali, nonché sui bilanci.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) delibera, sentito il parere del consiglio scientifico, il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, nonché il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, applicando anche i principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, n. 5 e lettera *b)*, del decreto legislativo n. 19/1999;

b) delibera, acquisito il parere obbligatorio del consiglio scientifico, il piano triennale di attività dell'Ente e i suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 3, assicurando la destinazione delle necessarie risorse finanziarie e di personale;

c) delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni;

d) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

e) designa un revisore effettivo e uno supplente nel collegio dei revisori dei conti;

f) delibera in merito all'affidamento del servizio di cassa e sull'assunzione di mutui, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

g) delibera in merito alle assunzioni di personale nel rispetto delle norme vigenti e del presente ordinamento;

h) delibera in merito ai bandi di borse di studio e di ricerca e, sentito il parere del consiglio scientifico, in merito allo svolgimento, presso l'IEN, di attività di ricerca da parte di ricercatori di altre istituzioni o di «visiting professors» italiani e stranieri;

i) delibera, sentito il parere del consiglio scientifico, in merito allo svolgimento, presso l'IEN, di attività per il conseguimento del dottorato di ricerca;

l) delibera su ogni altro argomento d'interesse dell'Ente che, dalle leggi e dai regolamenti, non sia demandato ad altri organi.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, a eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, nonché di quelle di adozione dei regolamenti di cui al comma 2, lettera *a)*, sono immediatamente esecutive.

4. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta sono inviati al MIUR, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 9.

Consiglio scientifico: composizione

1. Il consiglio scientifico è nominato con decreto del presidente ed è composto da:

a) il presidente dell'IEN, che lo presiede;

b) quattro ricercatori e/o tecnologi eletti dal personale scientifico dell'Ente secondo procedure elettorali stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione;

c) quattro membri, anche stranieri, esperti nei settori scientifici di competenza dell'IEN; due di essi sono designati dal Consiglio scientifico nazionale - CSN, area scienze tecnologiche, a cui afferisce l'IEN, e due sono designati dal consiglio di amministrazione.

2. I membri del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 10.

Consiglio scientifico: attribuzioni

1. Il consiglio scientifico svolge funzioni di consulenza scientifica per quanto concerne la programmazione e l'organizzazione delle attività.

2. In particolare, il consiglio scientifico:

a) esprime parere obbligatorio sul piano triennale e sui suoi aggiornamenti annuali di cui al precedente art. 3;

b) formula proposte e raccomandazioni al consiglio di amministrazione in merito a ogni argomento di carattere scientifico relativo all'organizzazione e al funzionamento delle strutture dell'Ente;

c) esprime parere sulla relazione annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*;

d) esprime parere sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*;

e) esprime parere sugli argomenti di carattere scientifico relativi all'attività dell'Ente sottopostigli dal consiglio di amministrazione o dal presidente.

3. I pareri di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 devono essere espressi entro trenta giorni dalla data nella quale sono stati richiesti.

4. Il consiglio scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti, può sentire ricercatori o equiparati dell'Ente ed esperti, anche stranieri, operanti nei campi d'interesse dell'IEN.

5. Il consiglio scientifico elegge, nel proprio seno, un vicepresidente.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti: composizione e funzioni

1. Il collegio dei revisori dei conti, costituito nel rispetto dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è nominato con decreto del presidente ed è composto da:

a) un revisore effettivo scelto tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di presidente;

b) un revisore effettivo scelto tra i dirigenti del MIUR;

c) un revisore effettivo designato dal consiglio di amministrazione dell'IEN.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento.

2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio di previsione, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 12.

Direttore generale: nomina, funzioni

1. Il direttore generale è nominato con decreto del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Con la stessa modalità è disposta la revoca o la sospensione dell'incarico. Il direttore generale sovrintende alla gestione ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale che provenga dai ruoli dell'Ente è collocato fuori ruolo per la durata del contratto e, alla scadenza, gli è riconosciuto il reinquadramento anche in soprannumero, nella posizione comunque corrispondente a quella posseduta al momento della nomina.

3. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

4. Il direttore generale:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e con facoltà di iniziativa e proposta, redigendo il verbale di seduta che sottoscrive con il presidente;

b) partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del consiglio scientifico;

c) è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Ente che gli sia espressamente attribuito da disposizione di legge o di regolamento.

Art. 13.

Comitato di valutazione

1. L'Istituto, secondo criteri e modalità stabilite dal comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 204/1998, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'Ente, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attività amministrativa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 14.

P e r s o n a l e

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'IEN è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni. All'Ente si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 19/1999. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

Art. 15.

Revisione dell'ordinamento

1. Le modifiche del presente ordinamento sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio scientifico, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Il presidente e gli organi di Governo in carica alla data d'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente ordinamento vi restano fino alla scadenza del mandato.

2. Nelle more della costituzione del CSN, i due membri del consiglio scientifico da designarsi da parte del CSN stesso saranno designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente ordinamento cessano di avere efficacia le norme contrastanti o incompatibili con esso.

02A01208

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 25 gennaio 2002:

Marchesi Gian Carlo, notaio residente nel comune di Castelleone, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cremona, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Rosa Paola, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Anagni, distretto notarile di Frosinone, con l'anzidetta condizione;

D'Arrigo Sergio, notaio residente nel comune di Tavagnasco, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Ivrea, con l'anzidetta condizione;

Tortora Federico, notaio residente nel comune di Quistello, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Ostiglia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ferraro Francesco, notaio residente nel comune di Collesano, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Misilmeri, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Spagna Musso Stefano, notaio residente nel comune di San Secondo Parmense, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione;

Cariello Massimo, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Garofalo Magda, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di San Giorgio Ionico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Clericò Vincenzo, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Terni, con l'anzidetta condizione;

Cilluffo Francesca, notaio residente nel comune di Settimo Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Majoni Enrico, notaio residente nel comune di Borgomanero, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Arona, distretto notarile di Verbania, con l'anzidetta condizione;

Buonaiuto Alba, notaio residente nel comune di Brescia, è trasferito nel comune di San Pietro in Cariano, distretto notarile di Verona, con l'anzidetta condizione;

02A01331

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 dicembre 2001 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) vigile del fuoco permanente Fabrizio Grillo: «Libero dal servizio, nonostante le proibitive condizioni atmosferiche, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, non esitava, insieme ad altri animosi, a tuffarsi in mare in soccorso di un uomo in procinto di annegare». — 11 luglio 2000 - Vado Ligure (Savona);

2) vigile del fuoco pilota Ivano Piccardo: «Con generoso slancio ed elevata professionalità, alla guida dell'elicottero di servizio, consentiva con una rischiosa manovra a causa delle proibitive condizioni atmosferiche, ad alcuni sommozzatori di tuffarsi in mare per trarre in salvo un uomo in procinto di annegare». — 11 luglio 2000 - Vado Ligure (Savona);

3) vigile del fuoco sommozzatore Luciano Pasquaretta;

4) vigile del fuoco sommozzatore Sergio Arthemalle: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, nonostante le proibitive condizioni atmosferiche, non esitava, insieme ad un collega, a tuffarsi in mare da un elicottero, per trarre in salvo un uomo in procinto di annegare». — 11 luglio 2000 - Vado Ligure (Savona);

5) vigile del fuoco sommozzatore Giancarlo Moreschi;

6) sig. Davide Pesce;

7) sig. Lucio Amoroso: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, nonostante le proibitive condizioni atmosferiche, non esitava, insieme ad altri animosi, a tuffarsi nel mare agitato in soccorso di un uomo in procinto di annegare». — 11 luglio 2000 - Vado Ligure (Savona);

8) sig. Natalino Campidonico;

9) sig. Giovanni Saltalamacchia: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, nonostante le proibitive condizioni meteomarine, non esitava, insieme ad altro animoso, ad accorrere con un'imbarcazione in soccorso di un uomo in procinto di annegare». — 11 luglio 2000 - Vado Ligure (Savona);

10) vigile del fuoco permanente Giampiero Pitzianti: «Nottetempo, con generoso slancio non esitava a tuffarsi in mare per trarre in salvo un uomo ormai privo di sensi, riuscendo a portarlo a riva con l'aiuto di due colleghi». — 11 giugno 2000 - Cagliari;

11) capo squadra dei Vigili del fuoco Giampaolo Massa;

12) vigile del fuoco permanente Marco Granara: «Nottetempo, con generoso slancio accorreva, insieme a due colleghi, per trarre in salvo un uomo caduto in mare in procinto di annegare». — 11 giugno 2000 - Cagliari.

02A00964

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al vigile del fuoco ing. Marco Cavriani: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabilimento siderurgico, interveniva prontamente, insieme ad altri colleghi, sul luogo del disastro e si prodigava con elevata professionalità e perfetta efficienza nella difficile opera di spegnimento delle fiamme, scongiurando così ulteriori più gravi conseguenze. Generoso esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 14 dicembre 2000 - Genova;

al vigile del fuoco geom. Paolo Albino: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabilimento siderurgico, interveniva prontamente, insieme ad altri colleghi, sul luogo del disastro e si prodigava con elevata professionalità e perfetta efficienza nella difficile opera di spegnimento delle fiamme, scongiurando così ulteriori più gravi conseguenze. Generoso esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 14 dicembre 2000 - Genova;

al vigile del fuoco Giovanni Chiappelli: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabilimento siderurgico, interveniva prontamente, insieme ad altri colleghi, sul luogo del disastro e si prodigava con elevata professionalità e perfetta efficienza nella difficile opera di spegnimento delle fiamme, scongiurando così ulteriori più gravi conseguenze. Generoso esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 14 dicembre 2000 - Genova;

al vigile del fuoco Stefano Fidenti: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabilimento siderurgico, interveniva prontamente, insieme ad altri colleghi, sul luogo del disastro e si prodigava con elevata professionalità e perfetta efficienza nella difficile opera di spegnimento delle fiamme, scongiurando così ulteriori più gravi conseguenze. Generoso esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 14 dicembre 2000 - Genova;

al vigile del fuoco Alberto Aletti: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabilimento siderurgico, interveniva prontamente, insieme ad altri colleghi, sul luogo del disastro e si prodigava con elevata professionalità e perfetta efficienza nella difficile opera di spegnimento delle fiamme, scongiurando così ulteriori più gravi conseguenze. Generoso esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 14 dicembre 2000 - Genova;

al vigile del fuoco Osvaldo Vaccaro: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabilimento siderurgico, interveniva prontamente, insieme ad altri colleghi, sul luogo del disastro e si prodigava con elevata professionalità e perfetta efficienza nella difficile opera di spegnimento delle fiamme, scongiurando così ulteriori più gravi conseguenze. Generoso esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 14 dicembre 2000 - Genova;

al vigile del fuoco Francesco Marchese: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabilimento siderurgico, interveniva prontamente, insieme ad altri colleghi, sul luogo del disastro e si prodigava con elevata professionalità e perfetta efficienza nella difficile opera di spegnimento delle fiamme, scongiurando così ulteriori più gravi conseguenze. Generoso esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 14 dicembre 2000 - Genova;

al capo squadra dei Vigili del fuoco Nereo Gianesini: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo non esitava a calarsi, insieme ad un collega, nelle turbolenti acque di un canale in soccorso di una persona rimasta bloccata all'interno della propria auto in seguito ad un incidente stradale. Chiaro esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 23 dicembre 2000 - San Germano Vercellese (Vercelli);

al vigile del fuoco Michele Crittino: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo non esitava a calarsi, insieme ad un collega, nelle turbolenti acque di un canale in soccorso di una persona rimasta bloccata all'interno della propria auto in seguito ad un incidente stradale. Chiaro esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 23 dicembre 2000 - San Germano Vercellese (Vercelli).

al vigile del fuoco permanente Vincenzo Suppa: «Con generoso slancio ed incurante del grave rischio personale, non esitava a tuffarsi nelle gelide acque di un torrente per soccorrere un collega in difficoltà per la forte corrente, riuscendo a trattenerlo fino all'arrivo dei soccorsi. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune altruismo». — 4 marzo 2000 - Piedimonte Matese (Caserta);

al vigile del fuoco permanente Antonello Salerni: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, insieme ad un altro animoso, si calava all'interno di una cisterna in soccorso di due persone, ormai prive dei sensi per le forti esalazioni di gas, riuscendo a riportarle in salvo in superficie. Nobile esempio di spirito di abnegazione e di elette virtù civiche». — 4 giugno 2000 - Todi (Perugia);

al sig. Emanuele Luca: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, insieme ad un vigile del fuoco, si calava all'interno di una cisterna in soccorso di due persone, ormai prive dei sensi per le forti esalazioni di gas, riuscendo a riportarle in salvo in superficie. Nobile esempio di spirito di abnegazione e di elette virtù civiche». — 4 giugno 2000 - Todi (Perugia).

02A00965

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 dicembre 2001 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

1) capo squadra dei Vigili del fuoco Roberto Baldan: «Libero dal servizio, con generoso slancio e lucida determinazione non esitava, unitamente ad altro animoso, a tuffarsi nelle acque di un canale in soccorso di una persona rimasta imprigionata all'interno di un'autovettura». — 14 maggio 2001 - Mira (Venezia);

2) sig. Flavio Pelizzaro: «Con generoso slancio e lucida determinazione non esitava, unitamente ad altro animoso, a tuffarsi nelle acque di un canale in soccorso di una persona rimasta imprigionata all'interno di un'autovettura». — 14 maggio 2001 - Mira (Venezia);

3) vigile permanente dei Vigili del fuoco Giuseppe Graziano Ungredda: «Libero dal servizio, con generoso slancio non esitava ad intervenire in soccorso di tre bagnanti in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo-marine». — 7 luglio 2001 - Dorgali (Nuoro).

02A00966

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8683
Yen giapponese	115,68
Corona danese	7,4285
Lira Sterlina	0,61150
Corona svedese	9,2574
Franco svizzero	1,4751
Corona islandese	88,51
Corona norvegese	7,8550
Lev bulgaro	1,9511
Lira cipriota	0,57604
Corona ceca	31,878
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,34
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,5593
Lira maltese	0,3983
Zloty polacco	3,6370
Leu romeno	27952
Tallero sloveno	222,7545
Corona slovacca	42,505
Lira turca	1137000
Dollaro australiano	1,6993
Dollaro canadese	1,3881
Dollaro di Hong Kong	6,7722
Dollaro neozelandese	2,0770
Dollaro di Singapore	1,5929
Won sudcoreano	1139,04
Rand sudafricano	10,0744

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01546

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale Italia, estrazione 6 e 7 gennaio 2002

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale Italia, estrazione 6 e 7 gennaio 2002 in Roma:

Premi di Prima Categoria

Serie	Numero	Premio
R	093863	€ 5 milioni
N	254150	€ 1,5 milioni
O	429376	€ 1 milione
I	248808	€ 600.000
M	823963	€ 500.000
L	076632	€ 300.000

Premi di Seconda Categoria

N. 50 PREMI DI € 50.000,00 CADAUNO

Serie	Numero
A	161609
A	244466
A	493630
B	199808
C	952572
D	291265
D	483770
D	547155
D	553410
F	500601
F	745186
F	767189
G	394442
G	687669
G	815094
G	856502

Serie	Numero
I	184850
I	356754
I	510992
I	695103
L	447547
L	751398
M	334448
N	273665
N	524136
N	582185
N	968960
O	314311
O	806434
P	110322
P	276912
P	747220

Serie	Numero
Q	005669
Q	056234
Q	112752
Q	152851
R	666564
R	733203
S	014427
T	169171
T	451911
T	811254
T	921418
U	581161
U	914201
V	379849
V	838462
Z	473174
Z	506332
Z	682455

Premi di Terza Categoria

N. 103 PREMI DI € 15.000,00 CADAUNO

Serie	Numero
A	176225
A	332100
A	377278
A	469082
A	552600
A	556756
A	608117
A	802691
B	079507
B	217277
B	374066
B	546579
B	633827
B	637279
B	660863
B	841601
B	972165
C	481658
D	226348
D	955435
E	054701
E	121796
E	445652
E	604634
E	886255
F	009623
F	061178
F	293894
F	427167
F	431560
F	584766
F	725265
F	743511
F	920325
G	177217
G	305287
G	644643
G	646619
G	713765
G	824086
I	327586
I	454805
I	665125
I	744565
I	808343
L	323603
L	351832
L	384980
L	454999
L	523211
L	546167
L	546677
L	609485
M	368506
M	383967
M	489281
M	632234
N	315780
N	389257
N	522279
N	547037
N	584914
N	810039
N	992677
O	060622
O	376066
O	505344
O	642871
O	758133
O	929869
P	107083
P	157468
P	255499
P	605142
P	690411
Q	254390
R	106695
R	528001
R	580484
R	667892
R	745817
R	867951
S	474598
S	507427
S	881374
T	182330
T	391618
T	778155
T	846907
U	248554
U	808355
U	838949
V	573706
V	688345
V	782786
Z	124002
Z	167371
Z	285386
Z	364298
Z	368719
Z	398723
Z	931832
Z	977159

PREMI AI RIVENDITORI

1°	PREMIO € 3.000,00 BIGLIETTO	R	093863
2°	PREMIO € 2.000,00 BIGLIETTO	N	254150
3°	PREMIO € 1.500,00 BIGLIETTO	O	429376
4°	PREMIO € 1.000,00 BIGLIETTO	I	248808
5°	PREMIO € 800,00 BIGLIETTO	M	823963
6°	PREMIO € 656,00 BIGLIETTO	L	076632

AI VENDITORI DEI 50 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 100,00 CIASCUNO

AI VENDITORI DEI 103 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI TERZA CATEGORIA € 70,00 CIASCUNO

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948, N.1677 MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952,N.4468; 10 MAGGIO 1956, N.550; 27 DICEMBRE 1956, N.1571; 22 GIUGNO 1960 N:814; 30 DICEMBRE 1970, N.1433 E 16 DICEMBRE 1988, N.562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire a rischio del possessore, all'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11-00153 ROMA - entro il 180° giorno successivo a quello di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. LE DOMANDE DI RISCOSSIONE DEI PREMI DEVONO ESSERE IN CARTA SEMPLICE.

02A01310

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duphalac dry»

Con il decreto n. 800.5/R.M.744/D14 del 29 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DUPHALAC DRY - Solvay Pharmaceuticals B.V.:

20 bustine 10 g polv. uso orale - A.I.C. n. 029306 014;

barattolo 200 g polv. uso orale - A.I.C. n. 029306 026;

barattolo 350 g polv. uso orale - A.I.C. n. 029306 038.

02A01336

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vessel»

Con il decreto n. 800.5/R.M.236/D15 del 29 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

VESSEL - Alfa Wassermann S.p.a.:

«due» 50 capsule 150 ULS - A.I.C. n. 022629 051;

«due» IM IV 10 fiale 1 ml 300 ULS - A.I.C. n. 022629 099.

02A01337

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 800.5/R.M.638/D16 del 29 gennaio 2002

Con il decreto di seguito specificato sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

MERICOMB:

«2 mg» astuccio 1 blister 28 compresse film rivestite contenente 16 cpr (2 mg) + 12 cpr (2 mg + 1 mg) - A.I.C. n. 034247 015;

«2 mg» astuccio 3 blister 28 compresse film rivestite contenente 16 cpr (2 mg) + 12 cpr (2 mg + 1 mg) - A.I.C. n. 034247 027;

«1 mg» astuccio 1 blister 28 compresse film rivestite contenente 16 cpr (2 mg) + 12 cpr (2 mg + 1 mg) - A.I.C. n. 034247 039;

«1 mg» astuccio 3 blister 28 compresse film rivestite contenente 16 cpr (2 mg) + 12 cpr (2 mg + 1 mg) - A.I.C. n. 034247 041;

MERIMONO:

28 compresse rivestite con film 1 mg - A.I.C. n. 029958 016;

28 compresse rivestite con film 2 mg - A.I.C. n. 029958 028;

84 compresse rivestite con film 1 mg - A.I.C. n. 029958 030;

84 compresse rivestite con film 2 mg - A.I.C. n. 029958 042.

MERIGEST:

1 blister 28 compresse film rivestite 2 + 0,7 mg - A.I.C. n. 03405 610;

3 blister 28 compresse film rivestite 2 + 0,7 mg - A.I.C. n. 034056 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A01338

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminofillina»

Estratto decreto n. 673 del 13 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: AMINOFILLINA, anche nella forma e confezione: 240 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa, 10 fiale 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: I.S.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Perugia, via Baglioni n. 10, c.a.p. 06121, codice fiscale n. 02179670548.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «240 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 030601025\G (in base 10) 0X5VU1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «A» uso ospedaliero «H».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040.

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: aminofillina (teofillina etilendiamina) 240 mg

eccipienti: etilendiamina q.b. a pH 8.6 - 9.0; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: asma bronchiale - affezioni polmonari con componente spastica bronchiale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A01255

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inalone»

Estratto decreto NCR n. 667 del 14 novembre 2001

Specialità medicinale: INALONE nella forma e confezione:

«250 mg soluzione pressurizzata per inalazione», 200 erogazioni da 250 mg, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Glaxo Allen p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale 08998480159;

Produttore:

la produzione della specialità medicinale sopracitata è effettuata dalla società Chiesi Farmaceutici p.a. nello stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 e anche da CCL Industries Ltd. nello stabilimento sito in Runcorn, Cheshire (Gran Bretagna).

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate da:

società Chiesi Farmaceutici p.a. nello stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 e anche da Glaxo Wellcome Production nello stabilimento sito in Evreux (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 mg soluzione pressurizzata per inalazione», 200 Erogazioni da 250 mg.

A.I.C. n. 024211043 (in base 10), 0R2VM3 (in base 32).

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lettera *b)*, comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni contenitore sotto pressione contiene:

principio attivo: Beclometasone dipropionato 50 mg (ogni erogazione contiene 250 mg;

eccipienti: HFA 134a (norflurano), etanolo, glicerolo, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01303

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velaxine»

Estratto decreto NCR n. 678 del 14 novembre 2001

Specialità medicinale: VELAXINE nelle forme e confezioni:

50 mg compresse - 28 compresse;

75 mg compresse - 28 compresse;

75 mg capsula rigida a rilascio prolungato - 28 capsule;

150 mg capsula rigida a rilascio prolungato - 28 capsule (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Home Products Italiana p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Puccini n. 3, codice fiscale 00431700483;

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata come di seguito specificato:

«Velaxine» compresse: John Wyeth & Brother Ltd. nello stabilimento sito in Havant - Hampshire, (Gran Bretagna) e Wyeth Medica Ireland nello stabilimento sito in LittLe Connell Co. Kildare - Newbridge, (Irlanda);

«Velaxine» capsule a rilascio prolungato: produttore degli sferoidi: Wyeth-Ayerst Laboratories nello stabilimento sito in Rouses Point, NY-USA.

Miscelazione, controllo e incapsulamento sferoidi: Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals Inc. nello stabilimento sito in Barrios Pozo Hondos and Jobos, Guayama, Puerto Rico.

Confezionamento controllo e rilascio lotti: Wyeth Medica Ireland nello stabilimento sito in Little Conneli Co. Kildare - Newbridge, (Irlanda).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 mg compresse - 28 compresse - A.I.C. n. 028834075 (in base 10), 0VHY8V (in base 32), classe: «C»;

75 mg compresse - 28 compresse - A.I.C. n. 028834087 (in base 10), 0VHY97 (in base 32), classe: «C»;

75 mg capsula rigida a rilascio prolungato - 28 capsule - A.I.C. n. 028834099 (in base 10), 0VHY9M (in base 32), classe: «C»;

150 mg capsula rigida a rilascio prolungato - 28 capsule - A.I.C. n. 028834101 (in base 10), 0VHY9P (in base 32), classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione per la forma farmaceutica compresse «VELAXINE 50», ogni compressa contiene:

principio attivo: venlafaxina cloridrato mg 56,56 (pari a 50 mg di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, sodio amido glicolato, magnesio stearato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro marrone, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Velaxine 75», ogni compressa contiene:

principio arrivo: venlafaxina cloridrato mg 84,84 (pari a 75 mg di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, sodio amido glicolato, magnesio stearato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro marrone, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Per la forma farmaceutica capsule a rilascio prolungato «Velaxine 75», ogni capsula contiene:

principio attivo: Venlafaxina cloridrato mg 84,85 (pari a 75 mg di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina, etilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, gelatina, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, titanio biossido, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Velaxine 150», ogni capsula contiene:

principio attivo: Venlafaxina cloridrato mg 169,7 (pari a 150 mg di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina, etilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, gelatina, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, titanio biossido, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Velaxine» è indicato per il trattamento di tutti i tipi di depressione, compresa la depressione accompagnata da ansia, sia nei pazienti ospedalizzati che ambulatoriali.

«Velaxine» capsule a rilascio prolungato è indicato per il trattamento di tutti i tipi di depressione, compresa la depressione accompagnata da ansia.

«Velaxine» capsule a rilascio prolungato è inoltre indicato per il trattamento, anche a lungo termine, dell'ansia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01304

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virtamox»

Estratto decreto NCR n. 679 del 14 novembre 2001

Specialità medicinale: VIRTAMOX nella forma e confezione: «20 mg compresse» 20 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Infosint S.p.a. con sede legale in Centro direzionale Colleoni, palazzo Pegaso, 2, 20041 Agrate Brianza (Milano), codice fiscale n. 10433130159;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Francia farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in via dei Pestagalli, 7, Milano;

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 034108035 (in base 10) 10JWN3 (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Composizione: ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato 30,4 mg (pari a 20 mg di tamoxifene);

eccipienti: lattosio polvere 200 mesh 103,1 mg, amido di mais 100,0 mg, sodio carbossimetilammido 20,0 mg, polivinilpirrolidone K 30 14,0 mg, magnesio stearato 2,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Tamoxifene è indicato nel trattamento del carcinoma mammario.

Periodo di validita: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A01254

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Climedette»

Estratto decreto n. 693 del 14 novembre 2001

Specialità medicinale: CLIMEDETTE nella forma e confezione:

«2 mg compresse rivestite con film 16 compresse + 2 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: società Monsanto italiana p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8, codice fiscale n. 00798570156;

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati da:

società Monsanto italiana p.a. nello stabilimento sito in Quinto dè Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 e anche da CP pharmaceuticals limited nello stabilimento sito in Wrexham (Gran Bretagna), Ash Road North - Wrexham Industrial Estate.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche da: Brecon pharmaceutical LTD nello stabilimento sito in Hay-On-Wye, Breconshire, Hereford (Gran Bretagna), Pharos House, Wye Valley Business Park.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del-l'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 mg compresse rivestite con film» 16 compresse + 2 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 034158016 (in base 10) 10LFG0 (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: una compressa contenente 17-β-estradiolo contiene:

principio attivo: 17-β- estradiolo 2 mg;

eccipienti: lattosio, crospovidone, povidone, talco, magnesio stearato, opadry bianco y-1-7000, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Una compressa contenente 17-β-estradiolo/medrossiprogesterone acetato contiene:

principi attivi: 17-β-estradiolo 2 mg, medrossiprogesterone acetato 5 mg;

eccipienti: lattosio, crospovidone, povidone, talco, magnesio stearato, opadry bianco y-1-7000, lacca indigotina, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi da deficienza estrogenica, in particolare quelli associati alla menopausa quali vampate di calore e sudorazioni, insonnia, disturbi vasomotori, atrofia urogenitale, prurito vulvare e prevenzione della progressiva osteoporosi conseguente alla menopausa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A1253

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina»

Estratto decreto n. 696 del 14 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico SOMATOSTATINA, anche nelle forme e confezioni: «1 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale di polvere + 6 fiale solvente alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ludovico Ariosto n. 34, c.a.p. 20145, codice fiscale n. 09138720157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale di polvere + 6 fiale solvente - A.I.C. n. 033134038\G (in base 10) 0ZM5GQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina 1040 (km 10,40) (tutte).

Composizione: 1 fiala di polvere per soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Somatostatina ciclica acetato 1 mg corrispondente a somatostatina ciclica base 1 mg;

eccipienti: Mannitolo 20 mg;

1 fiala solvente contiene: sodio cloruro 18 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanta basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: gravi emorragie acute del tratto gastroenterico superiore (emorragie da ulcere gastriche, duodenali e gastroduodenali, gastriti emorragiche, varici esofagee). Trattamento profilattico delle complicazioni postoperatorie conseguenti ad interventi sul pancreas. Trattamento delle fistole pancreatiche e delle pancreatiti acute. Trattamento coadiuvante della chetoacidosi diabetica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01252

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac»

Estratto decreto G n. 701 del 19 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica DICLOFENAC nella forma e confezione:

«1% Gel» tubo da 50 g;

Titolare A.I.C.: Società Hexan p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 01212329680.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuati da Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH nello stabilimento sito in Bielefeld (Germania), Reichenbergerstrasse 43 e anche da: società A.C.R.A.F. p.a. nello stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio, 22.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1% Gel» tubo da 50 g - A.I.C. n. 032786055/G (in base 10), 0Z8KN7 (in base 32), classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 g di gel contiene:

principio attivo: Diclofenac sodico 10 mg;

eccipienti: alfa-tocoferolo, carbomer, decil oleato, ottildodecanolo, lecitina/alcool isopropilico, ammoniaca soluzione 10%, sodio edetato, profumo «vert de creme», alcool isopropilico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici associati a:

traumi dovuti ad attività sportiva ed infortuni (lussazioni, contusioni, distorsioni);

malattie reumatiche di tessuti molli (tendiniti, borsiti, miositi, infiammazione della guaina tendinea e delle capsule articolari);

tromboflebiti superficiali (infiammazione superficiale delle vene);

malattie degenerative delle articolazioni periferiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01305

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinorette»

Estratto decreto A.I.C. n. 730 del 29 novembre 2001

Specialità medicinale: CLINORETTE nella forma e confezione: «2 mg compresse rivestite con film» 16 compresse + «2 mg + 1 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: società Monsanto Italiana p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8, codice fiscale n. 00798570156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sotto effettuati da:

società Monsanto Italiana p.a nello stabilimento sito in Quinto dè Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48, e anche da

CP Pharmaceuticals Limited nello stabilimento sito in Wrexham (Gran Bretagna), Ash Road North - Wrexham Industrial Estate.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche da: Brecon Pharmaceutical LDT nello stabilimento sito in Hay-On-Wye, Breconshire, Hereford (Gran Bretagna), Pharos House, Wye Valley Business Park.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «2 mg compresse riverite con film» 16 compresse + «2 mg + 1 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - n. A.I.C.: 034157014 (in base 10) 10LDGQ (in base 32), classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa contenente 17-ß-estradiolo contiene:

principio attivo: 17-ß-estradiolo 2 mg;

eccipienti: lattosio, cropovidone, povidone, talco, magnesio stearato, opadry bianco y-1-7000, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa contenente 17-ß-estradiolo/noretisterone acetato contiene:

principi attivi: 17-ß-estradiolo 2 mg, noretisterone acetato 1 mg;

eccipienti: lattosio, crospovidone, povidone, talco, magnesio stearato, opadry bianco y-1-7000, lacca eritrosina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi da deficienza estrogenica, in particolare quelli associati alla menopausa quali vam-

pate di calore e sudorazioni, insonnia, disturbi vasomotori, atrofia urogenitale, prurito vulvare e prevezione della progressiva osteoporosi conseguente alla menopausa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01251

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quidronax»

Estratto decreto A.I.C. n. 778 del 12 dicembre 2001

Specialità medicinale: QUIDRONAX nelle forme e confezioni:

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

«300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale.

Titolare A.I.C.:

Società PH&T p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Ariosto n. 34, codice fiscale n. 09138720157.

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Infosint s.a. nello stabilimento sito in Campocologno (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

A.I.C. n. 035030016 (in base 10) 11F100 (in base 32).

Classe: «C».

«300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale;

A.I.C.: n. 035030028 (in base 10) 11F10D (in base 32).

Classe: «A con applicazione della nota 42».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 12 fiale.

Ogni fiala da 3,3 ml contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg pari a disodio clodronato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale.

Ogni fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 375 mg pari a disodio clodronato 300 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

osteolisi tumorale, mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario; prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post menopausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01292

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina»

Estratto decreto G n. 798 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica CEFAZOLINA nelle forme e confezioni:

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Società Pierrel farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Revere n. 16, codice fiscale n. 12291780158.

Produttore: La produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuati da: Società Mitim officina farmaceutica r.l., nello stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/36/38;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 034931016/G (in base 10), 11B0B8 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 034931030/G (in base 10), 00B0BQ (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 034931028/G (in base 10), 11B0BN (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

«1 g polvere solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 034931042/G (in base 10), 11B0C2 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le forme farmaceutiche e confezioni:

«500 m polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Per le forme farmaceutiche e confezioni:

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml;

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

un flacone di polvere contiene:

principio attivo: Cefazolina sodica mg 524, (pari a Cefazolina mg 500);

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato mg 10, acqua per preparazioni iniettabili q.b.a ml 2.

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

un flacone di polvere contiene:

principio attivo: Cefazolina sodica g 1,05, (pari a Cefazolina g 1);

una fiala solvente contiene:

eccipienti: Lidocaina cloridrato mg 20, acqua per preparazioni iniettabili q.b.a ml 4.

500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso;

un flacone di polvere contiene:

principio attivo: Cefazolina sodica mg 524, (pari a Cefazolina mg 500);

una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.a ml 10.

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso;

un flacone di polvere contiene:

principio attivo: Cefazolina sodica g 1,05, (pari a Cefazolina g 1);

una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.a ml 4.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A1290

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucosolvan»

Estratto decreto NCR n. 805/2001 del 21 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: MUCOSOLVAN nella forma e confezione: «60 mg compresse effervescenti», 20 compresse effervescenti (Nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), Località Prulli n. 103/c - codice fiscale 00421210485.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 60 mg compresse effervescenti, 20 compresse effervescenti - A.I.C. n. 024428183 (in base 10), 0R9HNR (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

validità del prodotto: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim am Rhein, nello stabilimento sito in Biberach an der Riss (Germany).

Composizione:

una compressa effervescente contiene:

principio attivo: ambroxol cloridrato 60 mg equivalente a ambroxol 54,72 mg;

eccipienti: sodio diidrogenocitrato, sodio bicarbonato, polivinilpirrolidone, aroma arancio, macrogol 6000, aspartame, sodio saccarinato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Ambroxol è indicato nel trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Decorrenza di efficacia del decreto: Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01302

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Axagon»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 652 del 3 gennaio 2002

Specialità medicinale: AXAGON.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a. via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

14 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035157/M (in base 10) 11F60P (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «*A* nota 48 e nota 1.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in lire 28.599 pari a 14,77 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata nelle premesse è di lire 47.200 pari a 24,38 euro (IVA inclusa);

14 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035563/M (in base 10) 11F6FC (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «*A*» nota 48 e nota 1.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in lire 37.082 pari a 19,15 euro (prezzo exfactory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di lire 61.200 pari a 31,61 euro (IVA inclusa);

2 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035017/M (in base 10), 11F5W9 (in base 32);

5 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035029/M (in base 10), 11F5WP (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035031/ M (in base 10), 11F5WR (in base 32);

14 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035043/M (in base 10), 11F5X3 (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035056/M (in base 10), 11F5XJ (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035068/M (in base 10), 11F5XW (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035070/M (in base 10), 11F5XY (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035082/M (in base 10), 11F5YB (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035094/M (in base 10), 11F5YQ (in base 32);

100 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035106/M (in base 10), 11F5Z2 (in base 32);

2 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035423/M (in base 10), 11F68Z (in base 32);

5 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035435/M (in base 10), 11F69C (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035447/M (in base 10), 11F69R (in base 32);

14 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035450/M (in base 10), 11F69U (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035462/M (in base 10), 11F6B6 (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035474/M (in base 10), 11F6BL (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035486/M (in base 10), 11F6BY (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035498/M (in base 10), 11F6CB (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035500/M (in base 10), 11F6CD (in base 32);

100 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035512/M (in base 10), 11F6CS (in base 32);

140 (28×5) compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035035524/M (in base 10), 11F6D4 (in base 32);

140 (28×5) compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035035118/M (in base 10), 11F5ZG (in base 32);

3 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035120/M (in base 10), 11F5ZJ (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035132/M (in base 10), 11F5ZW (in base 32);

7×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035144/M (in base 10), 11F608 (in base 32);
(in base 32);

15 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035169/M (in base 10), 11F611(in base 32);

25×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035171/M (in base 10), 11F613 (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035183/M (in base 10), 11F61H (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035195/M (in base 10), 11F61V (in base 32);

50×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035207/M (in base 10), 11F627 (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035219/M (in base 10), 11F62M (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035221/M (in base 10), 11F62P (in base 32);

90 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035233/M (in base 10), 11F631 (in base 32);

98 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035245/M (in base 10), 11F63F (in base 32);

100×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035258/M (in base 10), 11F63U (in base 32);

140 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035035260/M (in base 10), 11F63W (in base 32);

3 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035536/M (in base 10), 11F6DJ (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035548/M (in base 10), 11F6DW (in base 32);

7×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035551/M (in base 10), 11F6DZ (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035575/M (in base 10), 11F6FR (in base 32);

25×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035587/M (in base 10), 11F6G3 (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035599/M (in base 10), 11F6GH (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035601/M (in base 10), 11F6GK (in base 32);

50×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035613/M (in base 10), 11F6GX (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035625/M (in base 10), 11F6H9 (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035637/M (in base 10), 11F6HP (in base 32);

90 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035649/M (in base 10), 11F6J1 (in base 32);

98 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035652 (in base 10),11F6J4 (in base 32);

100×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035664/M (in base 10), 11F6JJ (in base 32);

140 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035035676/M (in base 10), 11F6JW (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti, una compressa gastroresitente da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: esomeprazolo 20 mg (come magnesio triidrato), esomeprazolo 40 mg (come magnesio triidrato).

Eccipienti: glicerolo monostearato 40-55, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, magnesio stearato, acido metacrilico copolimerizzato etilacrilato (1:1) dispersione al 30%, cellulosa microcristallina, paraffina sintetica, macrogol 6000, polisorbato 80, crospovidone, sodio stearil fumarato, zucchero granulare (saccarosio e amido), talco, diossido di titanio (E171), trietil citrato, coloranti ferro ossido rosso-bruno e ferro ossido giallo (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: AstraZeneca AH Sodertalje - Svezia.

In alternativa per il confezionamento:

Astra Zeneca UK Ltd Macclesfield Cheshire - UK;

AstraZeneca GmbH Wedel - Germania;

AstraZeneca GmbH Plankstadt - Germania;

PCI Allpack Industrielle Lohnverpackung GmbH Schorndorf - Germania;

Astrazeneca Reims Cedex 2 - Francia;

AstraZeneca Monts Monts - Francia.

Controllo: AstraZeneca AH Sodertalje - Svezia.

Indicazioni terapeutche: AXAGON compresse è indicato per:

malattia da reflusso gastresofageo (MRGE);

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

trattamento di mantenimento a lungo termine per la prevenzione delle recidive nei pazienti in cui si è ottenuta la cicatrizzazione dell'esofagite;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

In associazione ad antibatterici in un appropriato regime terapeutico per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori e guarigione dell'ulcera duodenale associata a Helicobacter pylori e prevenzione delle recidive delle ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate ad Helicobacter pylori.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01097

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esopral»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 653 del 3 gennaio 2002

Specialità medicinale: ESOPRAL.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via E. Folli, 50 - 20134 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

14 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433022/M (in base 10), 11TBKY (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A» nota 48 e nota 1.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in lire 28.599 pari a 14,77 euro (prezzo ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 47.200 pari a 24,38 euro (IVA inclusa);

14 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433174/M (in base 10), 11TBQQ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A» nota 48 e nota 1.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in lire 37.082 pari a 19,15 euro (prezzo ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 61.200 pari a 31,61 euro (IVA inclusa);

2 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433263/M (in base 10), 11TBTH (in base 32);

5 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433275/M (in base 10), 11TBTV (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433287/M (in base 10), 11TBU7 (in base 32);

14 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433299/M (in base 10), 11TBUM (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433301/M (in base 10), 11TBUP (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433313/M (in base 10), 11TBV1 (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433325/M (in base 10), 11TBVF (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433337/M (in base 10), 11TBVT (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433349/M (in base 10), 11TBW5 (in base 32);

100 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433352/M (in base 10), 11TBW8 (in base 32);

2 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433364/M (in base 10), 11TBWN (in base 32);

5 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433376/M (in base 10), 11TBXO (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433388/M (in base 10), 11TBXD (in base 32);

14 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433390/M (in base 10), 11TBXG (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433402/M (in base 10), 11TBXU (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433414/M (in base 10), 11TBY6 (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433426/M (in base 10), 11TBYL (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433438/M (in base 10), 11TBYY (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433440/M (in base 10), 11TBZ0 (in base 32);

100 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433453/M (in base 10), 11TBZF (in base 32);

140 (28×5) compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035433465/M (in base 10), 11TBZT (in base 32);

140 (28×5) compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035433477/M (in base 10), 11TC05 (in base 32);

3 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433489/M (in base 10), 11TC0K (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433491/M (in base 10), 11TC0M (in base 32);

7×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433010/M (in base 10), 11TBKL (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433034/M (in base 10), 11TBLB (in base 32);

25×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433046/M (in base 10), 11TBLQ (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433059/M (in base 10), 11TBM3 (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433061/M (in base 10), 11TBM5 (in base 32);

50×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433073/M (in base 10), 11TBMK (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433085/M (in base 10), 11TBMX (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433097/M (in base 10), 11TBN9 (in base 32);

90 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433109/M (in base 10), 11TBNP (in base 32);

98 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433111/M (in base 10), 11TBNR (in base 32);

100×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433123/M (in base 10), 11TBP3 (in base 32);

140 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035433135/M (in base 10), 11TBPH (in base 32);

3 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433147/M (in base 10), 11TBPV (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433150/M (in base 10) 11TBPY (in base 32);

7×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433162/M (in base 10) 11TBQB (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433186/M (in base 10) 11TBQQ (in base 32);

25×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433198/M (in base 10) 11TBR2 (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433200/M (in base 10) 11TBRG (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433212/M (in base 10) 11TBRW (in base 32);

50×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433224/M (in base 10) 11TBS8 (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433236/M (in base 10) 11TBSN (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433248/M (in base 10) 11TBTO (in base 32);

90 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433251/M (in base 10) 11TBT3 (in base 32);

98 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433503/M (in base 10) 11TCOZ (in base 32);

100×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433515/M (in base 10) 11TC1C (in base 32);

140 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035433527/M (in base 10) 11TC1R (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti, una compressa gastroresistente da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: esomeprazolo 20 mg (come magnesio triidrato), esomeprazolo 40 mg (come magnesio triidrato);

eccipienti: glicerolo monostearato 40-55, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, magnesio stearato, acido metacrilico copolimerizzato etilacrilato (1:1) dispersione al 30%, cellulosa microcristallina, paraffina sintetica, macrogol 6000, polisorbato 80, crospovidone, sodio stearil fumarato, zucchero granulare (saccarosio e amido), talco, diossido di titanio (E171), trietil citrato, coloranti ferro ossido rosso-bruno e ferro ossido giallo (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione:
AstraZeneca AB Sodertalje - Svezia.

In alternativa per il confezionamento:
Astra Zeneca UK Ltd Macclesfield Cheshire - UK;
AstraZeneca GmbH Wedel - Germania;
AstraZeneca GmbH Plankstadt - Germania;
PCI Allpack Industrielle Lohnverpackung GmbH Schorndorf - Germania;
AstraZeneca Reims Cedex 2 - Francia;
AstraZeneca Monts Monts - Francia.

Controllo:
AstraZeneca AB Sodertalje - Svezia.

Confezionamento e rilascio dei lotti:
Bracco S.p.a. via E. Folli, 50 - 20134 Milano.

Indicazioni terapeutiche: Esopral compresse è indicato per:
malattia da reflusso gastresofageo (MRGE);
trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;
trattamento di mantenimento a lungo termine per la prevenzione delle recidive nei pazienti in cui si è ottenuta la cicatrizzazione dell'esofagite;
trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

In associazione ad antibatterici in un appropriato regime terapeutico per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori e:
guarigione dell'ulcera duodenale associata a Helicobacter pylori e
prevenzione delle recidive delle ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate ad Helicobacter pylori.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01096

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iopamiro»

Estratto decreto n. 2 del 17 gennaio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IOPAMIRO anche nelle forme e confezioni: «"50 mg soluzione iniettabile" flacone 50 ml vetro tipo II», «"150 mg soluzione iniettabil" flacone 100 ml vetro tipo II», «"150 mg soluzione iniettabile" flacone 250 ml vetro tipo II», «"300 mg soluzione iniettabile" flacone 30 ml vetro tipo II», «"300 mg soluzione iniettabile" flacone 50 ml vetro tipo II», «"300 mg soluzione iniettabile" flacone 100 ml vetro tipo II», «"300 mg soluzione iniettabile" flacone 200 ml vetro tipo II», «"370 mg soluzione iniettabile" flacone 30 ml vetro tipo II», «"370 mg soluzione iniettabile" flacone 50 ml vetro tipo II», «"370 mg soluzione iniettabile" flacone 100 ml vetro tipo II», «"370 mg soluzione iniettabile" flacone 200 ml vetro tipo II» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg soluzione iniettabile» flacone 50 ml vetro tipo II - A.I.C. n. 024425175 (in base 10) 0R9DQR (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157;

composizione:

principio attivo: iopamidolo 306,2 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,165 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q. b. 1 ml.

Confezione: «150 mg soluzione iniettabile» flacone 100 ml vetro tipo II - A.I.C. n. 024425187 (in base 10) 0R9DR3 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157;

composizione:

principio attivo: iopamidolo 306,2 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,165 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q. b. 1 ml.

Confezione: «150 mg soluzione iniettabile» flacone 250 ml vetro tipo II - A.I.C. n. 024425199 (in base 10) 0R9DRH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157;

composizione:

principio attivo: iopamidolo 306,2 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,165 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q. b. 1 ml.

Confezione: «300 mg soluzione iniettabile» flacone 30 ml vetro tipo II - A.I.C. n. 024425201 (in base 10) 0R9DRK (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157;

composizione:

principio attivo: iopamidolo 612,4 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,33 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q. b. 1 ml.

Confezione: «300 mg soluzione iniettabile» flacone 50 ml vetro tipo II - A.I.C. n. 024425213 (in base 10) 0R9DRX (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione dello società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislative n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157;

composizione:

principio attivo: iopamidolo 612,4 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,33 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q. b. 1 ml.

Confezione: «300 mg soluzione iniettabile» flacone 100 ml vetro tipo II - A.I.C. n. 024425225 (in base 10) 0R9DS9 (in base 32);

forma farmaceutico: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157;

composizione:

principio attivo: iopamidolo 612,4 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,33 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q. b. 1 ml.

Confezione: «300 mg soluzione iniettabile» flacone 200 ml vetro tipo II - A.I.C. n. 024425237 (in base 10) 0R9DSP (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157;

composizione:

principio attivo: iopamidolo 612,4 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,33 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q. b. 1 ml.

Confezione: «370 mg soluzione iniettabile» flacone 30 ml vetro tipo II - A.I.C. n. 024425249 (in base 10) 0R9DT1 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157.

composizione:

principio attivo: iopamidolo 755,3 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,41 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q. b. 1 ml.

Confezione: «370 mg soluzione iniettabile» flacone 50 ml vetro tipo II - A.I.C. n 024425252 (in base 10) 0R9DT4 (in base 32);

fama farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157;

composizione:

principio attivo: iopamidolo 755,3 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,41 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q. b. 1 ml.

Confezione: «370 mg soluzione iniettabile» flacone 100 ml vetro tipo II - A.I.C. n. 024425264 (in base 10) 0R9DTJ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157;

composizione:

principio attivo: iopamidolo 755,3 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,41 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q.b. 1 ml.

Confezione: «370 mg soluzione iniettabile» flacone 200 ml vetro tipo II - A.I.C. n. 024425276 (in base 10) 0R9DTW (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157;

composizione:

principio attivo: iopamidolo 755,3 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg - sodio calcio edetato diidrato 0,41 mg - acido cloridrico 32% 1 mg - acqua per iniezioni q. b. 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto idrosolubile non ionico per indagini radiologiche. Neuroradiologia: mielocardiografia, cisternografia e ventricolografia. Angiografia: arteriografia cerebrale, arteriografia coronarica, aortografia toracica, aortografia addominale, angiocardiografia, arteriografia selettiva viscerale, arteriografia periferica, flebografia. Angiografia a sottrazione digitale: D.S.A. delle arterie cerebrali, delle arterie periferiche e D.S.A. addominale. Urografia: urografia endovenosa. Altre indicazioni: potenziamento del contrasto in T.A.C. (tomografia assiale computerizzata) e artrografia, fistulografia, isterosalpingografia. «Iopamiro 150» trova indicazione in radiologia pediatrica ed angiografia digitale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01293

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 656 del 29 ottobre 2001

Medicinale: ZITROMAX.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 Km 50, 04010, Italia, codice fiscale n. 00192900595.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Per le confezioni:

016 «250 mg capsule rigide» 6 capsule (sospesa);

028 «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

042 «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse.

Le nuove indicazioni terapeutiche sono così riformulate: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina. Infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti); infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti); infezioni odontostomatologiche; infezioni della cute e dei tessuti molli; uretriti non gonococciche da (Chlamydia trachomatis); ulcera molle (da Haemophilus ducreyi).

Per le confezioni:

055 «200 mg/5 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone da 600 mg;

067 «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 900 mg;

079 «200 mg/5 ml polvere per ssospensione orale» 1 flacone da 1200 mg;

081 «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

093 «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

106 «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

117 «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

129 «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine.

Le indicazioni terapeutiche sono: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina. Infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti); infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti); infezioni odontostomatologiche; infezioni della cute e dei tessuti molli.

Per la confezione: 143 «avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse.

Le indicazioni terapeutiche sono: «Zitromax» Avium (Azitromicina) è indicato in monoterapia o in associazione alla rifabutina nella profilassi delle infezioni da Mycobacterium avium complex (MAC); infezioni opportunistiche che colpiscono soprattutto i pazienti affetti dal virus HIV in stadio avanzato. È altresì autorizzata la modifica degli stampati.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027860016 - «250 mg capsule» 6 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027860028 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 375 mg;

A.I.C. n. 027860042 - «500 mg compresse» 3 compresse;

A.I.C. n. 027860055 - «600 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 027860067 - «900 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 027860079 - «1200 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 027860081 - «100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860093 - «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027860105 - «200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860117 - «300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860129 - «400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine;

A.I.C. n. 027860143 - «Avium 600 mg compresse» 8 compresse.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

A.I.C. n. 027860016 - «250 mg capsule rigide» 6 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027860028 «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027860042 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

A.I.C. n. 027860055 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 600 mg;

A.I.C. n. 027860067 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 900 mg;

A.I.C. n. 027860079 - «200 mg/ 5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1200 mg;

A.I.C. n. 027860143 - «Avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «250 mg capsule» 6 capsule (A.I.C. n. 027860016), «150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (A.I.C. n. 027860093), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A01247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diamox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 741 del 15 novembre 2001

Medicinale: DIAMOX.

Titolare A.I.C.: Wyath Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - (Latina), via Nettunense, 90 - c.a.p. 04011 Italia, codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimenti.

Relativamente alle confezioni: sottoelencate:

A.I.C. n. 009277017 - 12 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 009277031 - «retard» 12 capsule 500 mg (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche, della denominazione delle confezioni , già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 009277017 - «250 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 009277031 «retard 500 mg capsule a rilascio prolungato» 12 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «Retard 12 capsule 500 mg» (A.I.C. n. 009277031), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospenzione.

02A01249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Icodial»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 756 del 28 novembre 2001

Medicinale: ICODIAL.

Titolare A.I.C.: ML Laboratories P.L.C., con sede legale e domicilio fiscale in Liverpool L13 1EJ, Rutherford Close, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica degli stampati relativamente alle confezioni: sottoelencate:

A.I.C. n. 031432014 - «7,5» soluzione per dialisi peritoneale 1,5 litri;

A.I.C. n. 031432026 - «7,5» soluzione dialisi peritoneale sacca 2 litri.

Sono inoltre autorizzate le modifiche, della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031432014 - «7,5» soluzione per dialisi peritoneale 1,5 litri varia a «soluzione per dialisi peritoneale» sacca 1,5 litri;

A.I.C. n. 031432026 «7,5» soluzione dialisi peritoneale sacca 2 litri varia a «soluzione per dialisi peritoneale» sacca 2 litri.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benerva»

Estratto provvedimento n. 738 del 3 dicembre 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BENERVA, rilasciata alla società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - c.a.p. 20131 Italia, codice fiscale n. 00747170157, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «IM 3 F 1 ml 100 mg» (codice A.I.C. n. 004642068) viene autorizzata la confezione: «100 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso IM» 6 fiale (codice A.I.C. n. 004642070).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso im» 6 fiale - A.I.C. n. 004642070 (in base 10), 04FP8Q (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Produits Roche S.a. - officina di Fontenay - Sous-Bois stabilimento sito in Fontenay - Sous-Bois, Val-de-Marne (Francia), 59, Rue Pasteur (produzione compelta); Roche S.p.a. - officina di Segrate stabilimento sito in Segrate - Milano, via Morelli n. 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1 fiala da 1 ml:

principio attivo: tiamina cloridrato (vitamina b1) 100 mg;

eccipienti: fenolo 5 mg; glicerolo 100 mg; sodio fosfato monobasico diidrato 0,234 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml; sodio biacarbonato quanto basta a 3 PH.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della vitamina B1 (beri-beri e sue diverse forme cliniche). Polineuriti carenziali (etiliche e gravidiche). Miocardiopatie degli etilisti. A dosi elevate, terapia coadiuvante delle nevriti e polinerviti non carenziali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 004642068 possono essere manetenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A01250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timolabak»

Estratto decreto n. 745 del 12 dicembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Transphyto SA., con sede in rue Bleriot, 12, Clermont Ferrand - Francia.

Medicinale: TIMOLABAK.

Confezioni:

A.I.C. n. 033951017 - «0,25% collirio, soluzione flacone» da 5 ml;

A.I.C. n. 033951029 - «0,50 % collirio, soluzione flacone» da 5 ml,

è ora trasferita alla società: Thea Farmaceutici S.r.l., con sede in via Vincenzo Gioberti, 1 - Milano, con codice fiscale 12548000152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anagregal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 807 del 12 dicembre 2001

Medicinale: ANAGREGAL.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112 - 56100, Italia, codice fiscale 00109910505.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È approvata la modifica di eccipienti. Pertanto, la composizione del medicinale risulta modificata come di seguito riportato.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da cellulosa microcristallina 49,000 mg - acido stearico 3,000 mg - titanio diossido 6,950 mg - amido di patate 18,000 mg - metilcellulosa 4,000 mg - silice precipitata 2,850 mg - polimetacriato basico 6,330 mg - amido di riso 4,070 mg - gomma lacca 1,700 mg - etile ftalato 0,160 mg - gomma arabica 3,000 mg - talco 5,000 mq - cera bianca 0,250 mg - saccarosio 120,690 mg;

a cellulosa microcristallina 87,350 mg - povidone 7,800 mg - acido citrico anidro 3,900 mg - amido di mais 39,000 mg - acido stearico 0,975 mg - magnesio stearato 0,975 mg - ipromellosa 6,250 mg - titanio diossido 3,125 mg - macrogol 8000 0,625 mg,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024834018 - 30 confetti.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024834018 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman albumin, Deltavagin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 827 del 24 dicembre 2001

Specialità medicinale: UMAN ALBUMIN, DELTAVAGIN.

Società: Kedrion S.p.a. - località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Uman albumin, 20% 1 flacone 50 ml A.I.C. 021111024; Uman albumin, 25% 1 flacone 50 ml A.I.C. 021111087; Deltavagin 6 candelette vaginali 016761037, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 299 del 28 maggio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 19 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepimex»

Estratto del provvedimento A.I.C. n. 829 del 24 dicembre 2001

Specialità medicinale: CEPIMEX:

«500 mg/1,5 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 028900013;

«1000 mg/3 ml polvere + solvente» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 028900025.

Società: UPSA S.p.a., viale Virgilio Maroso, 50 - 00142 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Cepimex, «500 mg/1,5 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml, A.I.C n. 028900013, Cepimex, «1000 mg/3 ml polvere + solvente» 1 flacone polvere» + 1 fiala solvente 3 ml, A.I.C. n. 028900025, prodotti anteriormente al 20 dicembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1004 del 1° dicembre 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 15 dicembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 4 del 18 gennaio 2002

Società: Kedrion S.p.a. - località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca).

Specialità medicinale: ALFA KAPPA, BIAFERONE, BIAVEN V.I, IG VENA N I.V., NEFAM, UMAN ALBUMIN, UMAN SERUM.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Alfa Kappa» 100 compresse rivestite A.I.C. n. 026363010, «Biaferone» «3.000.000 ui/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml A.I.C. n. 027929088, «Biaferone» «6.000.000 ui/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml A.I.C. n. 027929090, «Biaven V.I.» «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzioni per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 mg + 1 flacone da 10 ml A.I.C. n. 025773058 «Biaven V.I.» «2,5 G/20 ml polvere e solvente per soluzioni per infusione endovenosa» 1 flaconi da 1 g + 1 flacone da 20 ml A.I.C. n. 025773060, «Biaven V.I» «2,5 G + 150 ml polvere e solvente per soluzioni per infusione endovenosa» 1 flacone da 2,5 g + 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 025773072, «Biaven» V.I, «100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 5 g + 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 025773084, «IG vena N I.V.» «1 g/20 ml soluzione per infusione endovenosa» flaconi da 20 ml A.I.C. n. 025266141, «IG vena N I.V.» «2,5 g/50 ml soluzioni per infusione endovenosa» flacone da 50 ml + set infusionale A.I.C. n. 025266154, «IG vena N I.V.» 5 g/100 ml soluzioni per infusione endovenosa» flaconi da 100 ml + set infusionale A.I.C. n. 025266166, «IG vena N I.V.» «10 g/200 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 200 ml + set infusionale A.I.C. n. 025266178, «IG vena N I.V.» «2,5 g/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi da 50 ml A.I.C. n. 025266180, «Nefam» 20 compresse 30 mg A.I.C. n. 025488014, «Nefam» 5 fiale 20 mg 1 ml A.I.C. n. 025488026, «Uman albumin» «20% soluzioni per infusione endovenosa» 1 flacone 10 ml A.IC. n. 021111012, «Uman albumin» «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml A.I.C. n. 021111051, «Uman serum» flebo 250 ml 5% A.I.C. n. 021112040, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 299 del 28 maggio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 19 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01299

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Informazioni su fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori pubblici

IL PRESIDENTE

Ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 7 della legge quadro,

Premesso:

che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed il regolamento di qualificazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, prevedono, a carico delle stazioni appaltanti obblighi di comunicazioni all'Autorità di fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori pubblici per l'esercizio di specifiche attribuzioni connesse alla stessa;

che taluni di questi obblighi di comunicazione costituiscono atti di iniziativa di procedimenti (così le comunicazioni di cui all'art. 10, comma 1-*quater* della legge) altri sono inclusi nelle comunicazioni di dati già disciplinate (art. 25, comma 1 punto *d)* della legge ed art. 144, comma 4 del regolamento), ovvero sono collegati all'attivazione del casellario informatico delle imprese (art. 75, comma 1, punto *e)* ed *h)* del regolamento e art. 27, comma 2, punto *p)* del regolamento di qualificazione), ovvero ancora riguardano specifici obblighi di trasmissione di dati del contenzioso (art. 29, comma 1, lett. *f*-ter) della legge: art. 151, comma 12 del regolamento, richiesta dall'Autorità relativo agli accordi bonari);

che gli obblighi a carico delle stazioni appaltanti che richiedono la individuazione di specifiche regole di adempimento sono quelle previsti dalle seguenti disposizioni:

art. 24, comma 2, della legge e art. 8, comma 1, lett. *h)*, del regolamento, relativo a: «Comunicazioni degli affidamenti a trattativa privata»;

art. 89, comma 3, del regolamento relativo a: «Comunicazione dell'esclusione di offerte non congrue»;

art. 129, comma 11, del regolamento relativo a: «Comunicazione dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate»;

art. 133, comma 9, del regolamento relativo a: «Comunicazione dell'Autorità delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale»;

che per tutte le comunicazioni su elencate sono da trasmettere copia degli atti motivati che sono alla base dei provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti;

Comunica che:

1. a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato, le stazioni appaltanti, sono tenute a ottemperare agli obblighi suddetti compilando ed inviando, per ciascuna comunicazione, la modulistica - che si allega al presente comunicato, con allegata la documentazione di cui in premessa;

2. gli obblighi suddetti sono circoscritti ad eventi relativi ad appalti di importo pari o superiore ai 150.000 euro. Per gli appalti di importo inferiore a tale soglia rimane l'obbligo della sola trasmissione degli elenchi riassunti trimestrali di cui alla comunicazione dell'11 gennaio 2001 di questa Autorità;

3. le informazioni richieste nella modulistica sono obbligatorie e costituiscono il contenuto minimo per assolvere agli obblighi predetti;

4. la documentazione allegata alla modulistica deve essere inviata direttamente all'Autorità corredata da due copie della scheda trasmessa alla sezione regionale;

5. ciascuna comunicazione dovrà essere effettuata entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui si è verificato il relativo evento;

6. l'utilizzazione della modulistica predisposta ha carattere transitorio nelle more della predisposizione di strumentazioni informatiche che consentiranno l'invio delle informazioni in modalità on-line, con decorrenza che sarà oggetto di nuova comunicazione da parte dell'Autorità;

7. nelle comunicazioni di cui alla seconda della premessa dovrà essere indicato, ove non già previsto, il codice identificativo attribuito all'intervento nel programma triennale di riferimento.

Elenco modelli allegati:

mod. L24/2/01 - comunicazione relativa all'avvenuto affidamento di appalto tramite trattativa privata (art. 24, comma 2 legge 11 febbraio 1994 n. 109);

mod R89/3/01 - comunicazione relativa alle imprese escluse per offerte giudicate non congrue (art. 89, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554);

mod. R129/11/01 - comunicazione relativa a ritardo e/o sospensione della consegna ed alle relative ipotesi di recesso (art. 129, comma 11, decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n .554);

mod. R133/9/01 - comunicazione relativa alla sospensione dei lavori, di durata superiore al quarto del tempo contrattuale (art. 133, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554).

Mod. L24/2/01

All' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

All' Osservatorio dei lavori pubblici
Sezione Regionale di ....

Comunicazione relativa all'avvenuto affidamento di appalto tramite trattativa privata per interventi di importo superiore ai 150.000 euro
(Art. 24,comma 2, Legge 11 febbraio 1994 n.109)

Stazione Appaltante

1	Denominazione	
2	Codice Fiscale	

Riferimento Intervento

3	Codice identificativo attribuito all'intervento nel Programma triennale	
4	L'affidamento si riferisce alla realizzazione di opere addizionali di un appalto già in corso	
5	Procedura di gara informale	
6	Numero di soggetti invitati alla gara informale	
7	Data di stipula del contratto	/ /
8	Data di consegna dei lavori	/ /

Se lotto di lavori

9	Quale	Lotto n.
10	Quale di quanti	Totale lotti n.
11	Qualcuno degli altri lotti è stato affidato a trattativa privata	

Motivazione/i del ricorso alla trattativa privata *(indicare una o più motivazioni)*

12	quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti
13	quando si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero incanti o licitazioni andrebbero deserte
14	quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione
15	in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del Regolamento Generale emanato con R. D. 23 maggio 1924 n. 827;
16	lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate - Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
17	ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate o rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, in caso di imperiosa urgenza, che escluda la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento (attestazione del responsabile del procedimento).
18	Altro (specificare)

N.B. :la documentazione va inviata esclusivamente all'Osservatorio centrale unitamente ad una copia della presente scheda.

Data: / /

Dati relativi al responsabile del procedimento

Nome Cognome

Firma ....

Mod.R129/11/01

All'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

Comunicazione relativa a ritardo e/o sospensione nella consegna ed alle relative ipotesi di recesso
(Art.129, comma 11, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554)

	Stazione Appaltante	
1	Denominazione	
2	Codice Fiscale	
	Riferimento Intervento	
3	Codice univoco	
	SEZIONE A	
	Ritardata consegna ed eventuale recesso ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.129 D.P.R. n.554/1999	
4	Termine previsto per la consegna	/ /
5	Ritardo nella consegna	n.giorni
6	La responsabilità del ritardo è imputabile alla Stazione Appaltante	
7	E' stata presentata istanza di recesso	
8	Ritardo nella consegna >50% del termine utile contrattuale	
9	Ritardo nella consegna <50% del termine utile contrattuale	
10	L'istanza di recesso è stata accolta	
11	Si è proceduto a consegna tardiva	
12	Si è proceduto al compenso degli oneri derivanti dal ritardo (art. 9, comma 2, D.M. ll.pp. 145/2000)	
12a	Nella misura di	€
13	Si è proceduto al rimborso delle spese (art. 9, comma 1, D.M. ll.pp. 145/2000)	
	In quale misura	
13a	1,0 %	su €
13b	0,5 %	su €
13c	0,2 %	su €

SEZIONE B

Sospensione della consegna ed eventuale recesso ai sensi del comma 10 dell'art.129 D.P.R. n.554/1999

14 Data della consegna / /

15 Data della sospensione / /

16 Durata della sospensione n.giorni

17 Motivi della sospensione

18 Si è proceduto al rimborso delle spese

In quale misura

18a 1.0 % su €

18b 0.5 % su €

18c 0.2 % su €

19 E' stata presentata istanza di recesso

20 L'istanza di recesso è stata accolta

21 Si è proceduto al compenso degli oneri derivanti dal ritardo

21a Nella misura di €

N.B. : Allegare i verbali di sospensione e ripresa della consegna

Data: / /

Dati relativi al responsabile del procedimento

Nome Cognome

Firma ....

Mod.R89/3/01

All'Osservatorio dei lavori pubblici

Sezione Regionale ....

Comunicazione relativa alle imprese escluse per offerte giudicate non congrue
(Art 89, comma 3, D.P.R. 21 dicembre 1999, n 554)

	Stazione Appaltante
1	Denominazione
2	Codice Fiscale
	Riferimento Intervento
3	Codice identificativo attribuito all'intervento nel Programma triennale
4	N° offerte giudicate non congrue
	Imprese le cui giustificazioni non sono state ritenute congrue
	Ditta
5	Denominazione
6	Codice fiscale
	Motivazione esclusione
7	Non dimostrata economicità del procedimento di costruzione
8	Non dimostrata economicità del procedimento derivante dalle soluzioni tecniche adottate
9	Non dimostrata economicità del procedimento derivante da condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente
10	Non dimostrata economicità del procedimento derivante dall'originalità del progetto dell'offerente
11	Altro (specificare)

N.B. La documentazione va inviata esclusivamente all'Osservatorio centrale unitamente ad una copia della presente scheda.
La presente scheda va compilata per ogni ditta esclusa.

Data: | | / /

Dati relativi al responsabile del procedimento

Nome | Cognome

Firma ....

Mod.R133/9/01

All' Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

Comunicazione relativa alla sospensione dei lavori, di durata superiore al quarto del tempo contrattuale
(Art.133, comma 9, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554)

	Stazione Appaltante	
1	Denominazione	
2	Codice Fiscale	
	Riferimento Intervento	
3	Codice univoco	
4	Data del verbale di sospensione dei lavori	/ /
	Sospensione	
5	totale	
6	parziale	
	Verbali	
7	Iscrizione di contestazioni dell'appaltatore nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori	
8	non sottoscritti dall'appaltatore (astensione)	
9	non sottoscritti dall'appaltatore (rifiuto)	
10	Durata della sospensione	n. giorni
11	Durata contrattuale prevista	n. giorni
	N.B.: Allegare i verbali di sospensione e ripresa dei lavori.	
	Data: / /	
	Dati relativi al responsabile del procedimento	
	Nome	Cognome
	Firma	

02A01256

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente: «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 62/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario sopra indicato, alla pag. 36, alla «Tabella 2» dell'Allegato II, alla decima riga, dove è scritto: «In via d'eccezione, i *respiratori* portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificati almeno nella categoria III», deve leggersi: «In via d'eccezione, *gli estintori* portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificati almento nella categoria III».

02A01325

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651031/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 6 *

€ 0,77
L. 1.491